

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01

Triacca Trasporti S.r.l.

Revisione n. 4 del 11/07/2025



SOMMARIO

1	LA TRIACCA TRASPORTI S.R.L.	7
2	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01	8
2.1	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO EX D. LGS. N. 231/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE	8
2.2	ESIMENTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	9
2.3	SANZIONI	10
3	IL MODELLO 231 DI TRIACCA – LA PARTE GENERALE	11
3.1	INTRODUZIONE	11
3.2	FINALITÀ DEL MODELLO	11
3.3	LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	11
3.4	Costruzione del Modello e relativa struttura	12
3.5	PROCEDURE DI ADOZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	13
4	ORGANISMO DI VIGILANZA	15
4.1	COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
4.2	POTERI E COMPITI	16
4.3	FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	18
4.4	WHISTLEBLOWING	19
4.5	L'ATTIVITÀ DI RAPPORTAZIONE DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI	20
4.6	AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA	21
5	FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO	23
5.1	INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	23
5.2	INFORMAZIONE AI PARTNER	23
6	SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	24
6.1	FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	24
6.2	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	24
6.3	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	25
6.4	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	25
6.5	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI FORNITORI, CONSULENTI E PARTNER	25
6.6	SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
6.7	SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA WHISTLEBLOWING	26
7	IL MODELLO 231 DI TRIACCA – LA PARTE SPECIALE	27
8	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	29
8.1	DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO	29
8.2	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	30
8.2.1	Art. 314 c.p. Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)	30
8.2.2	Art. 314 bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili	30

8.2.3	Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)	31
8.2.4	Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche.....	31
8.2.5	Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche	31
8.2.6	Art. 317 c.p. Concussione.....	32
8.2.7	Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione	32
8.2.8	Artt. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.....	33
8.2.9	Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti.....	33
8.2.10	Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari.....	33
8.2.11	Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità.....	33
8.2.12	Artt. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	34
8.2.13	Art. 321 c.p. Pene per il corruttore	34
8.2.14	Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione.....	34
8.2.15	Art. 322 bis c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.....	34
8.2.16	Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea	36
8.2.17	Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	36
8.2.18	Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite	36
8.2.19	Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti	37
8.2.20	Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	38
8.2.21	Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture	38
8.2.22	Art 640 ter c.p. Frode informatica	38
8.3	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	39
8.4	SISTEMA DI CONTROLLO.....	41
9	REATI SOCIETARI	44
9.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	44
9.1.1	Art 2621 c.c. False comunicazioni sociali.....	44
9.1.2	Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità.	44
9.1.3	Art. 2625 c.c. Impedito controllo	44
9.1.4	Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti.....	45
9.1.5	Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	45
9.1.6	Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	45
9.1.7	Art 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori.....	46
9.1.8	Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse	46
9.1.9	Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale	47
9.1.10	Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati.....	47
9.1.11	Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati.....	48
9.1.12	Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea	48
9.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	48
9.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	49
10	DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA.....	51
10.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO	51

10.1.1	Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	51
10.1.2	Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	52
10.1.3	Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	52
10.1.4	Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	52
10.1.5	Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	52
10.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	52
10.3	SISTEMA DI CONTROLLO	53
11	REATI INFORMATICI	54
11.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	54
11.1.1	Art. 491 bis c.p. Documenti informatici	54
11.1.2	Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	54
11.1.3	Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	55
11.1.4	Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	56
11.1.5	Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	57
11.1.6	Art. 629 c.p. Estorsione	58
11.1.7	Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	58
11.1.8	Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	59
11.1.9	Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	59
11.1.10	Art. 635 quater.1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	60
11.1.11	Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	61
11.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	61
11.3	SISTEMA DI CONTROLLO	62
12	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	64
12.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	64
12.1.1	Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633	64
12.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	65
12.3	SISTEMA DI CONTROLLO	65
13	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	67
13.1	TIPOLOGIA DEI REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE	67
13.1.1	Art. 648 c.p. Ricettazione	67
13.1.2	Art. 648 bis c.p. Riciclaggio	68
13.1.3	Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	68
13.1.4	Art. 648 ter 1. c.p. Autoriciclaggio	69
13.2	ATTIVITÀ SENSIBILI	70
13.3	SISTEMA DI CONTROLLO	71

14	REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA	73
14.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	73
14.1.1	Art. 377 bis c.p. <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i> 73	
14.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	73
14.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	73
15	REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	75
15.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	75
15.1.1	Art. 416 c.p. <i>Associazione per delinquere</i>	75
15.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	75
15.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	76
16	REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.....	78
16.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	78
16.1.1	Art. 589 c.p. <i>Omicidio colposo</i>	78
16.1.2	Art. 590 comma 3 c.p. <i>Lesioni personali colpose</i>	78
16.2	CENNI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008	79
16.3	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	81
16.4	SISTEMA DI CONTROLLO.....	82
17	REATI AMBIENTALI.....	84
17.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	84
17.1.1	Art. 452 bis c.p. <i>Inquinamento ambientale</i>	84
17.1.2	Art. 452 quinquies c.p. <i>Delitti colposi contro l'ambiente</i>	84
17.1.3	Art. 452-octies c.p. <i>Circostanze aggravanti</i>	85
17.1.4	Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 D.Lgs. 152/2006 <i>Scarichi acque reflue industriali</i>	85
17.1.5	Art. 256 D. Lgs. 152/2006 <i>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</i>	86
17.1.6	Art. 257 D. Lgs. 152/2006 <i>Inquinamento e bonifica dei siti</i>	87
17.1.7	Art. 258 comma 4 <i>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</i> 87	
17.1.8	Art. 259 D.Lgs. 152/2006 <i>Traffico illecito di rifiuti</i>	87
17.1.9	Art. 452-quaterdecies c.p. <i>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</i>	88
17.1.10	Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 <i>Violazioni obblighi SISTRI</i>	88
17.1.11	Art. 279 D.Lgs. 152/2006 <i>Emissioni</i>	88
17.1.12	Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 <i>Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive</i>	89
17.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	89
17.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	90
18	REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE	91
18.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	91
18.1.1	Art. 22 comma 12 bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - <i>Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero</i>	91

18.1.2	Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.	91
18.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	92
18.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	93
19	REATI TRIBUTARI.....	94
19.1	TIPOLOGIA DEI REATI TRIBUTARI	94
19.1.1	Art. 2 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	95
19.1.2	Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.....	96
19.1.3	Art. 4 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele.....	97
19.1.4	Art. 5 D. Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione	97
19.1.5	Art. 8 D. Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	98
19.1.6	Art. 10 D. Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili	98
19.1.7	Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 Indebita compensazione	99
19.1.8	Art. 11 D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	99
19.2	DISCIPLINA DEL TENTATIVO, REATI TRIBUTARI E ILLECITO DELL'ENTE	100
19.3	CAUSA DI NON PUNIBILITÀ DEL PAGAMENTO DEL DEBITO TRIBUTARIO E ILLECITO DELL'ENTE.....	100
19.4	LA CONFISCA: REATI TRIBUTARI E ILLECITO DELL'ENTE.....	101
19.5	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	101
19.6	SISTEMA DI CONTROLLO.....	103
20	REATI DI CONTRABBANDO	105
20.1	TIPOLOGIA DEI REATI DI CONTRABBANDO.	105
20.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	105
20.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	106
21	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI	108
21.1	LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATI PRESUPPOSTO	108
21.1.1	Art. 493-ter C.P. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti....	109
21.1.2	Art. 493-quater C.P. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	110
21.1.3	Art. 512-bis C.P. Trasferimento fraudolento di valori	111
21.1.4	Art. 640-ter C.P. - Frode informatica	111
21.2	ATTIVITÀ SENSIBILI.....	112
21.3	SISTEMA DI CONTROLLO.....	113
22	ALLEGATI.....	115

1 LA TRIACCA TRASPORTI S.R.L.

La Triacca Trasporti S.r.l. (in seguito TRIACCA) opera dal 1986 nel settore della logistica offrendo alla propria clientela un servizio door to door completo per ogni genere di merce e per ogni tipo di esigenza.

Nel trasporto per conto di terzi vanta una spiccata specializzazione nella merce eccezionale in dimensioni e peso essendo tra l'altro abilitata all'effettuazione di ogni tipo di scorta tecnica al trasporto sia in conto proprio che per conto terzi ed è in grado di gestire in maniera autonoma, con ufficio dedicato, la richiesta dei permessi necessari ai trasporti eccezionali con gli enti proprietari delle strade sia a carattere nazionale sia internazionale.

Nel settore del sollevamento, grazie all'ampia gamma di mezzi, è in grado di soddisfare le più particolari esigenze sia in ambito edile, che in campo navale.

In virtù degli spazi coperti e scoperti disponibili nella sede operativa, dove opera anche in regime di magazzino doganale, e, soprattutto, dalla varietà dei carrelli elevatori a propria disposizione, la merce in import/export può essere oggetto di stoccaggio, de-containerizzazione, containerizzazione e relativo rizzaggio.

TRIACCA è inoltre da sempre attenta a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e alla sicurezza e tutela della merce affidata. Pur lavorando da molti anni in regime di qualità in conformità allo standard ISO 9001 la società, già dall'anno 2012, ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e più recentemente ha implementato un sistema di gestione integrato Qualità – Sicurezza, in conformità quindi anche allo standard ISO 45001:2018, tracciando quindi tutte le procedure aziendali interne siano esse legate alla citata qualità, alla sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro, all'ambiente ed all'etica.

2 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

2.1 Quadro normativo di riferimento ex D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300” ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un particolare regime di responsabilità amministrativa a carico delle società.

Un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o vantaggio i reati in questione sono stati compiuti.

Un simile ampliamento della responsabilità a carico degli Enti mira ad estendere la punizione degli illeciti penali individuati nel Decreto, agli Enti che abbiano tratto vantaggio o nel cui interesse siano stati commessi i reati stessi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel luogo in cui è stato commesso il reato.

La portata innovativa del Decreto Legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

Con l’entrata in vigore di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 è particolarmente severo, infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, vi sono quelle di sospensione e di interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

Quanto ai reati di cui sopra, si tratta attualmente delle seguenti tipologie:

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b) reati societari;
- c) delitti contro la fede pubblica;
- d) abusi di mercato;
- e) delitti contro la persona;
- f) reati con finalità di terrorismo;
- g) reati informatici;
- h) reati transnazionali;
- i) reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- j) reati di criminalità organizzata;
- k) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- l) reati contro l’industria e il commercio;
- m) reati in materia di violazione del diritto d’autore;
- n) reati ambientali;

- o) reati contro l'amministrazione della giustizia;
- p) impiego di lavoratori irregolari;
- q) reati di razzismo e xenofobia;
- r) reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- s) reati tributari;
- t) reati di contrabbando;
- u) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
- v) delitti contro il patrimonio culturale;
- w) reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

L'elenco completo ed aggiornato dei reati presupposto è allegato al presente documento.

2.2 Esimenti della responsabilità amministrativa

L'art. 6 di tale Decreto, peraltro, stabilisce che la società non è sanzionabile sotto il profilo amministrativo se prova che l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detti Modelli di organizzazione, gestione e controllo, ex art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 231/2001, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento, il quale è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il Modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

L'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività unitamente ad un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2.3 Sanzioni

Il Decreto enuncia le tipologie di sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nello specifico le sanzioni sono le seguenti:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

Si fa riferimento alle sanzioni interdittive, peraltro applicabili solo ad alcuni reati del Decreto:

1. interdizione dall'esercizio delle attività;
2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli art. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e art. 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

3 IL MODELLO 231 DI TRIACCA – LA PARTE GENERALE

3.1 Introduzione

TRIACCA a seguito di un percorso di crescita e consapevolezza della centralità della cultura della corporate governance ha deciso di dotarsi di un Modello di Organizzazione che sia funzionale alla prevenzione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01, con particolare riguardo alla cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale ottica si è voluta dotare del presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo e dei suoi allegati con la ferma convinzione che la spinta organizzativa ed etica apicale sia fondamentale e preceda quanto espresso dal legislatore sul piano cogente.

3.2 Finalità del Modello

Attraverso l'adozione del Modello TRIACCA si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da TRIACCA, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali TRIACCA intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente a tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

3.3 Linee guida Confindustria

Confindustria, principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001, fornendo così alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa e non solo dimensionale dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche", costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il

Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi nel 2008, nel 2014 e, da ultimo, a giugno del 2021.

Il Ministero della Giustizia ha inoltre ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.

Le Linee Guida, si focalizzano in particolare su:

- l'analisi dei rischi;
- la costruzione del Codice Etico;
- l'Organismo di Vigilanza, la composizione e le azioni;
- le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;

mantenendo come perno la convinzione che l'obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

Inoltre, i controlli devono avvenire "alla presenza" di:

- un Codice Etico con riferimento ai reati considerati,
- un sistema organizzativo sufficientemente chiaro,
- procedure per regolamentare l'attività ed individuare i punti di controllo,
- poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa,
- un sistema di controllo e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità,
- un sistema di comunicazione al personale, formazione e addestramento.

Il modello, per la società che decide di adottarlo, deve essere attento alle dinamiche e allo sviluppo per contribuire attivamente alla competitività dell'azienda.

TRIACCA, durante l'attività di analisi e predisposizione del "Sistema 231", ha ritenuto pertanto necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte dall'associazione nelle Linee Guida Confindustria.

3.4 Costruzione del Modello e relativa struttura

Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, nell'interesse e a vantaggio della Società stessa.

TRIACCA ha deciso di migliorare la propria struttura organizzativa limitando il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione del Modello previsto dal D. Lgs. 231/2001. I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a TRIACCA di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal decreto ordinandoli per rischiosità del processo (calcolata sulla base dell'adeguatezza del sistema di controllo in essere) e gravità dell'illecito. Attività avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino tenendo presenti le dinamiche già esistenti o possibili e le esigenze imposte dall'attività.

Per intraprendere un'indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, viene data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

- tipologia dell'impresa;
- quadro normativo applicabile alla società;
- esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile;
- livello di centralizzazione dei poteri;
- indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure;
- separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime;
- adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive;
- job description;
- procedure esistenti o prassi consolidate.

Il presente Modello è costituito da una parte generale e da una speciale, a queste due parti si aggiungono degli allegati che possono essere soggetti a revisione ed aggiornamento periodici, approvati formalmente dall'Organo Amministrativo.

Nella parte generale si introduce l'attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro, mentre nella parte speciale si fa esplicito riferimento ai reati contemplati dal D.Lgs 231/2001 e alla loro applicabilità alla realtà di TRIACCA.

3.5 Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, TRIACCA ha ritenuto necessario procedere alla sua adozione e alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza .

In relazione alla complessità organizzativa ed alla compenetrazione del Modello nell'organizzazione stessa, l'aggiornamento del Modello comporta la predisposizione di un programma di aggiornamento.

Si rende necessario procedere alla predisposizione del documento in occasione:

- di novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- della revisione periodica del Modello anche in relazione a cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività istituzionali;
- di significative violazioni del Modello e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo.

L'attività è funzionale al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello.

Il compito di disporre l'aggiornamento del Modello è attribuito all'Organo Amministrativo.

Più in particolare:

- a) l'Organismo di Vigilanza comunica alla Direzione ogni informazione della quale sia a conoscenza che determina l'opportunità di procedere a interventi di aggiornamento del Modello;
- b) la Direzione approva l'avvio e i contenuti del programma di aggiornamento;
- c) l'Organismo di Vigilanza predispone il programma di aggiornamento avvalendosi laddove necessario di supporto esterno. All'Organismo di Vigilanza viene dato mandato in particolare dell'individuazione delle attività sensibili e dei presidi di controllo, dell'aggiornamento dell'analisi di rischio, della definizione delle attività necessarie e delle relative responsabilità, dei tempi e delle modalità di esecuzione;
- d) l'aggiornamento della Parte Generale e/o delle Parti Speciali è sottoposto all'approvazione dell'Organo Amministrativo. Le modifiche formali o che non incidono significativamente sul sistema di controllo sono approvate dalla Direzione.

L'Organismo di Vigilanza provvede a monitorare lo stato di avanzamento e i risultati del programma di aggiornamento e l'attuazione delle azioni disposte e l'esito delle attività.

4 ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) è composto un membro esterno alla Società, scelto fra professionisti dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienze in materia legale, aziendale ed in attività ispettive. L'OdV rappresenta un organo monocratico, nominato dall'Organo Amministrativo, e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

L'Organo Amministrativo nomina l'OdV e gli assegna il compenso annuo ed il budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall'OdV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterne, trasferte, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

L'OdV non può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto di interesse.

I requisiti fondamentali richiesti sono:

- a) **autonomia:** l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dall'Organo Amministrativo della società. All'OdV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente. La cifra stanziata a budget verrà definita di anno in anno dall'azienda in relazione alle attività pianificate e prospettate dall'ODV ai fini della vigilanza. L'OdV nel momento in cui ravviserà la necessità di utilizzare il budget per determinate attività di vigilanza, comunicherà all'azienda la motivazione per la quale intende procedere in tali attività, ma sarà l'azienda stessa a richiedere i preventivi e le quotazioni. All'OdV verrà sottoposta la valutazione "tecnico-professionale" dei professionisti coinvolti in tali attività (curricula vitae).
- b) **indipendenza:** è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l'OdV dipende direttamente ed unicamente solo dall'Organo Amministrativo.
- c) **professionalità:** l'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing. In particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come, per esempio, competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.
- d) **continuità d'azione:** al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto,

nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dell'OdV i seguenti casi:

- di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- di una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;
- l'aver riportato condanna penale definitiva passata in giudicato per delitto di cui ai reati presupposto ex D.Lgs. 231/01, anche nella forma dell'applicazione pena sull'accordo delle parti ex art. 444 C.p.p.

L'OdV si riserva anche di poter recedere dalla carica dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno entro 30 giorni.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato con possibilità di rinnovo.

L'Organismo di Vigilanza cessa il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del componente l'OdV;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dall'Organo Amministrativo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca dell'Organismo di Vigilanza l'Organo Amministrativo prenderà senza indugio le decisioni del caso.

4.2 Poteri e compiti

L'OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

L'OdV incontrerà periodicamente la Direzione aziendale e gli eventuali referenti interni a seconda delle necessità di volta in volta emerse nel corso delle attività di Vigilanza.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e nei limiti previsti da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service;
- sull'efficacia e sull'adequatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;

- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'OdV sono affidate le attività:

a) di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da TRIACCA, soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di relazione agli organi societari deputati;
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi;
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello.

b) di aggiornamento:

- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con i consulenti legali esterni della Società e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative;
- aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate;
- monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni.

c) di formazione:

- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dirigenti, dipendenti e agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, dello spazio nell'intranet-internet della società contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 ed al Modello;
- monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso.

d) sanzionatorie:

- segnalazione di eventuali violazioni del Modello all'Organo Amministrativo ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione;

- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale;
- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

In ragione dei compiti affidati, l'Organo Amministrativo è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dirigenti, dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/03 e Regolamento U.E. 2016/679 "GDPR") e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a promozioni, trasferimenti o sanzioni disciplinari relative ai membri dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva dell'Organo Amministrativo.

4.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV è domiciliato presso la sede della Società ove viene ricevuta e custodita ogni corrispondenza allo stesso indirizzata e dispone di una casella di posta elettronica all'indirizzo dedicato odv@triacca.it.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale di cui al paragrafo seguente, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse – a mezzo posta elettronica all'indirizzo odv@triacca.it – all'OdV le informazioni concernenti:

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di TRIACCA nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;

- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D. Lgs 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- i verbali delle riunioni di Assemblea;
- le variazioni delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della società.

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, l'OdV deve essere costantemente informato:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre TRIACCA al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001,
- sui rapporti con le società di service, fornitori, consulenti e partner che operano per conto di TRIACCA nell'ambito delle attività sensibili,
- sulle operazioni straordinarie intraprese da TRIACCA.

Ulteriori flussi informativi obbligatori sono definiti dall'OdV di concerto con le funzioni aziendali competenti alla loro trasmissione.

4.4 Whistleblowing

TRIACCA si impegna a incoraggiare e proteggere il personale che dovesse segnalare eventuali casi di comportamenti illeciti scoperti nello svolgimento della propria attività lavorativa e professionale nel rispetto della disciplina del *whistleblowing*, regolamentata inizialmente dal D.Lgs 179/2017 e successivamente dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (cd. Decreto *Whistleblowing*) che ha modificato l'art.6 D.Lgs. 231/2001¹.

Il Decreto *Whistleblowing*, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2019, mira ad assicurare la "*protezione delle persone che segnalano*

¹ In particolare, l'attuale formulazione dell'art. 6 co. 2 bis D. Lgs. 231/2001 è la seguente: "*I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*". Inoltre, i commi 2 ter e 2 quater dell'art. 6 D. Lgs. 231/2001 sono stati abrogati dall'art. 23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

*violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato"*².

In conformità al dettato normativo, TRIACCA:

- tutela coloro che segnalano condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o violazioni del diritto dell'Unione Europea di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo;
- garantisce la massima riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- a tal fine ha attivato, quale canale di segnalazione interna, la piattaforma on-line WhistleblowingPA, accessibile al link <https://triacca.whistleblowing.it/#/login> e ha affidato la gestione del canale all'impiegata amministrativa Greta Petri;
- ha definito e adottato una procedura (c.d. Procedura *Whistleblowing*) per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni interne ed esterne.

Le segnalazioni, al pari di ogni altra violazione del Modello e del Codice Etico rilevata in seguito ad altra attività di accertamento, sono tempestivamente valutate dalle funzioni competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti dei responsabili delle predette violazioni.

È fatto divieto di porre in essere atti di ritorsione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. La tutela dalle ritorsioni è riconosciuta anche ai soggetti diversi dal segnalante elencati dall'art. 3³ D.Lgs. 24/2023.

In caso di adozione di misure ritorsive trovano applicazione le misure di protezione di cui all'art. 19 D.Lgs. 24/2023.

Il Sistema Sanzionatorio di TRIACCA prevede sanzioni in caso di violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché a carico di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La procedura adottata da TRIACCA per segnalare gli illeciti e per tutelare adeguatamente i soggetti che effettuano le segnalazioni viene descritta in apposito documento ("*Procedura Whistleblowing*"), che costituisce allegato e parte integrante del presente Modello.

4.5 L'attività di reportazione dell'OdV verso altri organi aziendali

L'attività di reportazione dell'OdV ha sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV,

² Così l'art. 1 co. 1 D. Lgs. 24/2023.

³ In particolare, ai sensi dell'art. 3 co. 5 D. Lgs. 24/2023 le misure di protezione si applicano anche:

a) ai facilitatori (ossia le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di cui ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di cui ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

- l'attuazione del Modello,
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a TRIACCA, sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV si rapporta direttamente all'Organo Amministrativo su base di urgenza e su base semestrale ed annuale.

L'OdV predispone:

- a) semestralmente, un rapporto scritto per l'Organo Amministrativo sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- b) annualmente, un piano di attività previste e la richiesta di budget.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi.

Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli amministratori, l'OdV deve prontamente rivolgersi all'Assemblea dei Soci.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici e/o i consulenti, più precisamente con:

- i consulenti legali esterni della Società per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori, dirigenti e sindaci;
- la funzione amministrativa per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D. Lgs. 231/2001; inoltre per il controllo in ordine al rispetto da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service delle procedure amministrative e contabili nell'ambito delle attività sensibili;
- la funzione risorse umane in ordine alla formazione del personale e in caso di modifiche organizzative che impattino sulla mappatura delle attività sensibili;
- la Direzione Generale in ordine ad eventuali procedimenti disciplinari.

Ogniqualevolta lo ritiene opportuno, l'OdV può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

4.6 Autonomia operativa e finanziaria

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall'OdV, nel Modello di organizzazione della società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;

- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla società anche quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dall'Organo Amministrativo al fine di svolgere l'attività assegnata.

5 FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione.

Il Modello viene messo a disposizione di ogni dipendente, mentre ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partner commerciali) viene fornita apposita informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello.

A quel punto, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

5.1 Informazione e formazione dei dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di TRIACCA garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza: a tal fine la Società ha definito un programma di formazione per il personale che prevede il contenuto dei corsi, la loro frequenza, l'obbligatorietà della partecipazione.

5.2 Informazione ai partner

Relativamente ai partner, TRIACCA deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

6 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

6.1 Funzione del sistema disciplinare

Viene predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta introdotte dal Modello, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'OdV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, lett. d) D.lgs. n. 231/2001 sono altresì irrogate sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità dell'Ente.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

È rivolto essenzialmente a:

- a) tutti coloro che svolgono per TRIACCA funzione di rappresentanza, amministrazione, o direzione;
- b) coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
- c) in generale a tutti i dipendenti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni. Il Sistema Sanzionatorio è reso pubblico e diffuso.

6.2 Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti

La violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel presente Modello, o nei documenti ad esso collegati, costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente ed applicato e dalle norme di Legge in materia, dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori.

Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal Contratto Collettivo e dal sistema disciplinare adottato dalla Società.

Conformemente a detta normativa, le sanzioni applicabili si distinguono in:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;

- c) multa non superiore all'importo di 4 ore della retribuzione base;
- d) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 7 giorni;
- e) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni
- f) licenziamento disciplinare.

La scelta circa il tipo e l'entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato all'azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano di competenza degli Organi e delle funzioni aziendali competenti, ancorché ne debba essere data pronta comunicazione all'OdV.

Quanto sino ad ora esposto, con riguardo a tutto il personale dipendente, vale ancor più per coloro che appartengono alla categoria dirigenziale, nel rispetto delle norme contrattuali specifiche della stessa categoria dirigenziale.

Tanto nei confronti del personale dipendente di categoria quanto nei confronti del personale dirigente l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dell'autore dell'illecito, ossia al livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, ex D.Lgs. n. 231/2001, a seguito della condotta come sopra contestata e sanzionata.

6.3 Sistema sanzionatorio nei confronti dei dirigenti

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte di un dirigente, ne informerà prontamente l'Organo Amministrativo che prenderà gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa ed al Contratto Collettivo.

6.4 Sistema sanzionatorio nei confronti degli amministratori

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte dell'Organo Amministrativo ne informerà prontamente l'Assemblea dei Soci.

6.5 Sistema sanzionatorio nei confronti dei fornitori, consulenti e partner

Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente Modello poste in essere da detti soggetti, gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o, nei casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

6.6 Sistema sanzionatorio nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In caso di violazione del presente Modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo e l'Assemblea dei Soci prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza e la conseguente nomina di nuovo membro in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

6.7 Sanzioni in caso di violazione della disciplina whistleblowing

La violazione delle misure di tutela del segnalante di cui al D. Lgs. 24/2023 (c.d. Decreto Whistleblowing) è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 231 e sarà sanzionata ai sensi del presente sistema sanzionatorio e disciplinare.

In particolare, la Società irroga sanzioni disciplinari quando:

- a) accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- b) accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni interne ed esterne ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5 D. Lgs. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

7 IL MODELLO 231 DI TRIACCA – LA PARTE SPECIALE

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di TRIACCA come dipendenti, amministratori, dirigenti, consulenti e partner nonché collaboratori, terzi ed in generale a tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per l'ente, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto dettato nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali di TRIACCA, i dipendenti, i consulenti, i partner e le società di service, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa italiana applicabile;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i principi sanciti dal Codice Etico adottato da TRIACCA;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico- funzionale di TRIACCA ed al sistema di controllo della gestione;
- le procedure aziendali;
- le comunicazioni organizzative.

Nel documento di analisi dei rischi - che si trova allegato e costituisce parte integrante del presente Modello - sono state elencate e analizzate tutte le singole fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001.

Nei paragrafi successivi verranno presi in esame i soli reati che, all'esito dell'analisi dei rischi, si ritiene possano essere posti in essere da TRIACCA nell'esercizio della sua attività tipica.

Non sono pertanto contemplate nella parte speciale del Modello tutte quelle fattispecie criminose che, in ragione della natura dell'Ente, della sua storia giudiziaria e dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, non appaiono ragionevolmente realizzabili all'interno di TRIACCA.

Sulla base di tali criteri TRIACCA, allo stato, ha pertanto deciso di non considerare ai fini di cui al D.Lgs. n. 231/2001 le seguenti macro-aree:

- delitti contro l'industria e il commercio;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- abusi di mercato;
- reati transnazionali;
- reati di razzismo e xenofobia;
- reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;

- delitti contro il patrimonio culturale;
- reati di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Di seguito saranno illustrate:

- le singole fattispecie di reato previste dal Decreto e ritenute realizzabili da TRIACCA;
- le attività sensibili e le relative funzioni coinvolte;
- il sistema di controllo interno.

8 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

8.1 Definizione di pubblica amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, ISVAP);
- Regioni;
- Province;
- Partiti politici ed associazioni loro collegate;
- Comuni e società municipalizzate;
- Comunità montane, loro consorzi e associazioni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio, la RAI);
- Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati;
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Ai sensi dell'articolo n. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*. Il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

8.2 Le singole fattispecie di reato presupposto

Si riportano, di seguito, le singole fattispecie elencate agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01 che, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi, potrebbero essere poste in essere da Triacca nell'ambito dello svolgimento della sua attività tipica.

8.2.1 Art. 314 c.p. Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)⁴

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

(omissis)”.

Il reato presupposto previsto dall'art. 314, comma 1, c.p. si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che per ragione del suo ufficio o servizio ha il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropri, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri.

E' necessario precisare che, in virtù di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, tale delitto è imputabile all'ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

8.2.2 Art. 314 bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili

“Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile

⁴Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, lett. b) n. 2), D.Lgs. 75/2020.

altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000".

La nuova fattispecie delittuosa è stata inserita nell'elenco dei reati presupposto dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2024, n. 112.

Secondo la dottrina l'art. 314-bis c.p. mantiene nello statuto penale della pubblica amministrazione una figura di abuso d'ufficio, ormai abrogata, perché limita la rilevanza penale alla sola ipotesi di favoritismo affaristico, cioè ai casi di distrazione consistenti nella destinazione indebita di risorse pubbliche da parte del pubblico ufficiale che favorisce sé od altri, mediante un atto di disposizione del denaro o di altra cosa mobile a scopi diversi da quelli istituzionali.

8.2.3 Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)⁵

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".

Il reato presupposto si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, giovandosi dell'errore altrui.

E' necessario precisare che, in virtù di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, D.lgs. n. 231/2002, tale delitto è imputabile all'ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

8.2.4 Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi dallo Stato o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ricevute per gli scopi cui erano destinate.

8.2.5 Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato,

⁵ Articolo inserito dall'art. 5 comma 1 lett. a) n. 3 del D.Lgs. 75/2020.

da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000⁶.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si perfeziona laddove un soggetto, attraverso l’uso o la presentazione di dichiarazioni false o l’omissione di informazioni dovute, ottenga indebitamente diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni della stessa natura, concessi dallo Stato, Enti Pubblici, o Comunità Europea. Il reato si realizza al momento dell’ottenimento della somma, per questo caso non rilevano le successive condotte. Va sottolineato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

8.2.6 Art. 317 c.p. Concussione

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

La fattispecie in esame si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a se o altri, denaro/ utilità non dovutagli.

La condotta costringitiva deve minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa.

La differenza tra la concussione e corruzione risiede nell’esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

8.2.7 Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”

La fattispecie prevista dall’art. 318 c.p. (corruzione per un atto d’ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall’art. 357 c.p. Qui, come è chiaro, si tratta di atti che non contrastano con i doveri d’ufficio. Il reato può essere integrato anche quando il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto.

⁶ Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. l), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019, dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020, e successivamente, dall’art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022, che ha modificato anche la rubrica.

8.2.8 Artt. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. L'attività delittuosa del funzionario pubblico può, dunque, estrinsecarsi sia in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia, e soprattutto, in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

8.2.9 Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti.

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Si ha circostanza aggravante se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

8.2.10 Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica, senza distinzione, a tutti i pubblici ufficiali e non soltanto ai magistrati.

8.2.11 Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o a promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Il reato sarà integrato qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita, non ne annienta la libertà di autodeterminazione. In questo caso sarà punibile anche il soggetto privato indebitamente indotto alla promessa o alla dazione illecita.

8.2.12 Artt. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

*“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.*

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, secondo la definizione di cui all’art. 358 c.p.

8.2.13 Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

In base all’art. 321 c.p. colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall’incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

8.2.14 Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319.

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio) rifiuta l’offerta illecitamente avanzatagli.

8.2.15 Art. 322 bis c.p. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

“Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Le disposizioni di cui agli artt. 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività colpite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione.

8.2.16 Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*
- 2)omissis....”*

La norma fa riferimento alla generica ipotesi di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria del reo ricade sullo Stato o su altro ente pubblico o sull'Unione Europea. La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico o dell'Unione Europea.

8.2.17 Art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

8.2.18 Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio".

La norma, introdotta con legge 190/2012 e da ultimo modificata dalla legge 114/2024, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. Il fulcro del reato risiede nella prestazione pattuita, che può assumere due diverse forme: a) l'impegno a remunerare, cioè a corrompere, il pubblico agente bersaglio ("traffico corruttivo") o, più puntualmente, finalizzato alla corruzione attiva; b) la mediazione illecita non corruttiva ("traffico clientelare").

La legge 114/2024 ha modificato sensibilmente la condotta che funge da presupposto alla dazione e/o alla promessa: secondo l'attuale formulazione della norma le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere effettivamente utilizzate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite). Se il mediatore asserisce l'esistenza di relazioni, tali fatti possono al più integrare la truffa, se ne ricorrono gli estremi.

8.2.19 Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà".

Il presupposto per la configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 353 C.P. è che le condotte ivi descritte siano inerenti ad una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private.

L'art. 353 C.P. può trovare applicazione quando la Pubblica Amministrazione procede alla scelta del contraente mediante una gara, ovvero una forma di libera competizione, anche informale o ufficiosa, connotata da un procedimento selettivo dotato da criteri di valutazione sufficientemente determinati.

Il delitto è a forma vincolata, occorrendo che gli eventi tipici si realizzino secondo le modalità previste dalla norma: per violenza si intende qualsiasi condotta diversa dalla minaccia capace di coartare la volontà della persona; la minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto dipendente dalla volontà dell'autore; per doni si intendono le offerte di cose mobili a titolo gratuito; le promesse consistono in offerte di utilità; le collusioni sono le intese segrete tra gli offerenti volte a turbare il regolare svolgimento delle offerte.

Al fine della consumazione del reato le condotte sopra descritte devono cagionare uno degli eventi espressamente previsti dall'art. 353 C.P.: in particolare, l'impedimento si ha quando la gara non si può svolgere anche solo temporaneamente, mentre vi è turbativa quando vengono modificate le normali condizioni di svolgimento della gara a prescindere dal fatto che il risultato della gara sia influenzato.

8.2.20 Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

Attraverso il reato di cui all'art. 353 bis C.P. il legislatore ha anticipato l'oggetto della tutela prevista dall'art. 353 C.P. (radicato nella fase della gara) al momento della formazione del procedimento amministrativo con il quale vengono stabiliti i requisiti oggettivi e soggettivi del bando di gara.

Si precisa che i comportamenti manipolatori che incidono sulla formazione di un bando di gara poi effettivamente adottato integrano – nella forma tentata – il reato previsto dall'art. 353 C.P., mentre la fattispecie di cui all'art. 353 bis C.P. sanziona le condotte manipolatorie del procedimento non seguite dalla emissione del bando e quelle di manipolazione dell'iter procedurale che non abbiano, tuttavia, influenzato la legittimità del bando poi adottato.

8.2.21 Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p., che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, ma anche di un contratto di appalto; la norma punisce tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

8.2.22 Art 640 ter c.p. Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un

trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età."

L'art. 24 D. L.vo 231/01 richiama l'art. 640-ter c.p. solo nell'ipotesi in cui sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea.

La condotta penalmente rilevante ai fini della consumazione di cui all'art. 640-ter C.P. consiste, alternativamente:

- nella modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o di trasmissione di dati realizzato da un sistema informatico o telematico;
- nell'interferenza (diretta o indiretta) in un processo di elaborazione di dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, diversa dalla alterazione del funzionamento.

8.3 Attività sensibili

Con riferimento ai reati contro la PA sopra evidenziati le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) che TRIACCA ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Negoziante e stipula di contratti con soggetti pubblici e privati; esecuzione di forniture alla P.A. o a soggetti esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità (anche in via mediata, come appaltatori del soggetto che esegue la fornitura)	• Direzione • Commerciale • Amministrazione
Richiesta di autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività aziendale	• Direzione • Area tecnica permessi e scorte • RSPP • Amministrazione • Terzi incaricati

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico / elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici	• Direzione • Area servizi tecnici • Magazzino • Infrastrutture e Ambiente di Lavoro • Officina
Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni	• Direzione • RSSP • Infrastrutture e Ambiente di Lavoro • Terzo incaricato
Dichiarazione dei redditi	• Direzione • Amministrazione • Terzo incaricato
Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni	• Direzione • Amministrazione • Terzo incaricato
Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale	• Direzione • Amministrazione • Area servizi tecnici • Ufficio manutenzioni mezzi e infrastrutture
Partecipazione a gare pubbliche e gestione dei relativi adempimenti	• Direzione • Amministrazione

8.4 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di TRIACCA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la PA;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la PA;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dalla procedura quadro per i rapporti con la PA;
- improntare la propria condotta alla massima correttezza e trasparenza nella stipulazione ed esecuzione di contratti che abbiano come controparte lo Stato od altro Ente Pubblico o l'Unione Europea;
- eseguire, anche in qualità di subappaltatore, i contratti di fornitura di cose o servizi conclusi con la P.A. ovvero con impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità secondo principi di correttezza e buona fede, nel rispetto delle disposizioni contrattuali;
- stipulare contratti/convenzioni con soggetti pubblici a seguito della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, appalto-concorso, licitazione privata e trattative private) in conformità ai principi di veridicità, correttezza e buona fede ed in conformità ai criteri ed alle disposizioni dettate dal presente Modello.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- esibire documenti, o divulgare informazioni riservate;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- danneggiare il funzionamento di reti informatiche, o di dati contenuti all'interno al fine di ottenere un ingiusto vantaggio;
- offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare non devono essere offerti ai rappresentanti della PA, o a loro familiari, qualsivoglia regalo, dono o gratuita prestazione che possa apparire connessa con il rapporto di lavoro con TRIACCA o mirata ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsivoglia vantaggio per TRIACCA. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono

restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- omettere informazioni dovute;
- richiedere, farsi promettere o ricevere denaro o qualsiasi altro vantaggio per influire indebitamente sull'operato di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;
- porre in essere nei rapporti con lo Stato o con altro Ente pubblico o con l'Unione Europea condotte fraudolente che procurino un ingiusto profitto in loro danno;
- porre in essere condotte che possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione Europea, in particolare concorrendo con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che si rendano responsabili di condotte appropriative o illegittime;
- impedire o turbare la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero allontanarne gli offerenti con violenza o minaccia, collusioni o altri mezzi fraudolenti;
- turbare con qualunque mezzo il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Qualora la Società partecipi ad una gara pubblica le funzioni coinvolte si atterranno ai seguenti protocolli di controllo:

- quanto alla fase di selezione delle gare, si dovranno prediligere i canali cd. «istituzionali» – quali, ad esempio, servizi telematici per la raccolta e pubblicizzazione dei bandi – limitando, quando possibile, i contatti diretti con gli esponenti delle stazioni appaltanti o con soggetti in qualche modo vicini alle stesse;
- quanto alla fase di predisposizione della documentazione di gara, si dovrà prevedere: che le fasi di formazione degli atti siano sempre documentabili e ricostruibili; l'esistenza di sufficienti livelli autorizzativi per la formazione e deposito della documentazione di gara;
- quanto, infine, alla gestione dei rapporti con la stazione appaltante e le altre Società partecipanti, in caso di contatto diretto, si dovrà: individuare preventivamente le funzioni aziendali autorizzate a intrattenere rapporti con le stazioni appaltanti; prediligere la forma scritta nelle comunicazioni; prevedere la presenza di almeno due esponenti aziendali durante gli incontri unitamente alla predisposizione di verbali o report riassuntivi dei temi affrontati in occasione degli incontri stessi.

Qualora la Società concluda con lo Stato o altro ente pubblico, ovvero con impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, un contratto di fornitura di cose o servizi, dovrà eseguirlo secondo principi di correttezza e buona fede, nel rispetto delle disposizioni contrattuali.

In caso di tentata concussione di un dipendente o collaboratore di TRIACCA da parte di un pubblico ufficiale o persona incaricata di pubblico servizio, si suggerisce di adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- la condotta non deve dare seguito alla richiesta;
- dare tempestiva notizia al proprio diretto superiore, all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Sistema di Gestione ISO 9001 – ISO 45001

9 REATI SOCIETARI

9.1 Le singole fattispecie di reato presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01.

9.1.1 Art 2621 c.c. False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Il reato è stato modificato ad opera della legge 27 maggio 2015 n. 69 recante “Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”, con riformulazione della condotta illecita, eliminazione delle c.d. soglie di non punibilità e previsione della pena detentiva della reclusione. Trattasi di reato di pericolo configurabile con riferimento a tutte le società non quotate in Borsa (per le società quotate viene comminata una pena più elevata dall'art. 2622 c.c.).

9.1.2 Art. 2621 bis c.c. Fatti di lieve entità.

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

È prevista una riduzione di pena per i fatti di “lieve entità” nonché per i fatti riguardati le società che non superano le soglie di fallibilità; in tale ultima ipotesi il delitto è procedibile a querela di parte; in tutti gli altri casi si procede d'ufficio.

9.1.3 Art. 2625 c.c. Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329,00.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi della Fondazione, ovvero alle società di revisione. Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

9.1.4 Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino a un anno”.

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori. La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci. Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo.

9.1.5 Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Il reato è configurato in capo agli Amministratori che ripartiscono utili, o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o, per legge, destinati a riserva, che non possono essere distribuiti per legge.

9.1.6 Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

9.1.7 Art 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzione del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale. Tipico è il caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale. Essenziale appare dunque il richiamo - indirizzato in particolare agli amministratori - al rispetto delle norme civili poste a tutela dei creditori in fasi tanto delicate della vita della società.

9.1.8 Art. 2629 bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interesse

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti

dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

Il reato si consuma nel momento in cui l'amministratore o il componente del Consiglio d'Amministrazione viola gli obblighi previsti di comunicazione della propria posizione che crea conflitto con le decisioni aziendali da prendere.

9.1.9 Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

9.1.10 Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Il reato presupposto è quello previsto dal 3° comma dell'art. 2635 c.c. La responsabilità amministrativa derivante dal reato in commento ricade sull'ente cui appartiene il corruttore, in quanto ente avvantaggiato dalla condotta corruttiva.

Il reato è integrato dalla dazione/promessa di denaro o di altra utilità da parte di “chiunque” a favore dei soggetti qualificati di cui ai commi 1° e 2°.

La norma è stata novellata dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla legge n. 3/2019.

9.1.11 Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Il reato presupposto, inserito dal D.lgs. n. 38/2017, è quello di cui al primo comma dell’art. 2635 bis c.c. La condotta è plasmata sulla falsariga dell’art. 322 c.p. in materia di reati contro la pubblica amministrazione. La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità alle stesse categorie di soggetti indicati dall’art. 2365 c.c. che operano in società o enti privati, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, nel caso in cui l’offerta o la promessa non vengano accettate.

9.1.12 Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull’assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

9.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte, con riferimento ai reati societari, che TRIACCA ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Redazione del Bilancio	• Direzione • Amministrazione • Terzo incaricato

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione dei rapporti con i soci	• Direzione • Amministrazione • Terzo incaricato
Stipula di contratti con soggetti pubblici e privati – Gestione delle trattative commerciali	• Direzione • Commerciale
Gestione dei rapporti con clienti e fornitori	• Direzione • Area Commerciale • Acquisti • Area servizi tecnici
Consulenze e prestazioni professionali	• Direzione • Amministrazione • Area servizi tecnici

9.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di TRIACCA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare,
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili,
- formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza;
- offrire denaro, beni o altra utilità sotto qualsiasi forma, per promuovere o favorire la conclusione di affari a vantaggio della Società in violazione di leggi o norme vigenti.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Sistema di Gestione ISO 9001 – ISO 45001

10 DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

10.1 Le singole fattispecie di reato presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati contro la fede pubblica.

Prima di riportare il testo degli articoli che contengono la previsione dei reati presupposto, è opportuno ricordare l'esistenza e trascrivere il testo dell'art. 458 C.P., fondamentale per la corretta interpretazione del precetto ed individuazione delle condotte punite.

Art. 458 c.p. –Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete-

“Agli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle che hanno corso legale come moneta, le carte o cedole al portatore emesse dai governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti a ciò autorizzati”.

Si elencano qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001.

10.1.1 Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516 a € 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

La norma punisce le condotte di contraffazione o alterazione di monete nazionali o straniere, di introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, di detenzione, spendita e messa in circolazione o comunque di acquisto o ricezione di moneta falsa allo scopo di metterla in circolazione.

La contraffazione consiste in una imitazione del vero e si realizza creando una specie metallica o una carta di pubblico credito che imiti quelle vere, idonee ad ingannare, dunque spendibili.

L'alterazione di moneta si realizza quando un soggetto altera in qualsiasi modo monete genuine col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore o quando un soggetto altera monete genuine scemandone in qualsiasi modo il valore (v. art. 454 c.p.).

Il reato può essere posto in essere da chiunque.

I commi 2 e 3 sono stati inseriti ad opera del Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125 “Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione”.

10.1.2 Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.

Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.

10.1.3 Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00”.

Per configurare il delitto è necessario che l'agente abbia ricevuto monete false in buona fede; però, dopo averle ricevute, l'agente deve rendersi conto della loro falsità e, dolosamente, deve spenderle o metterle in circolazione.

10.1.4 Art. 459 c.p. Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.

Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.

Ai fini di tale fattispecie è necessario che i valori siano ancora in corso o, se fuori corso, ne deve essere ancora consentito il cambio con quelli in corso.

10.1.5 Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo”.

L'uso penalmente rilevante è quello conforme alla normale destinazione (sono irrilevanti l'uso ornamentale o collezionistico).

10.2 Attività sensibili

Le attività sensibili, svolte da TRIACCA in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Transazioni finanziarie	• Direzione • Amministrazione
Gestione di denaro contante	• Direzione • Amministrazione • Area tecnica permessi e scorte
Acquisto e uso di valori di bollo	• Amministrazione

10.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di TRIACCA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner, delle società di service e delle partecipate di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi e le procedure previste da TRIACCA.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta per pagamenti.

A tal fine la Società adotta tutte le cautele necessarie, riducendo al minimo tutte le operazioni in contanti.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Sistema di Gestione ISO 9001 – ISO 45001

11 REATI INFORMATICI

11.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati informatici. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 astrattamente configurabili all'interno della realtà di TRIACCA TRASPORTI S.r.l.

11.1.1 Art. 491 bis c.p. Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Attraverso il rinvio alle disposizioni riguardanti gli atti pubblici contenute nel capo del Codice Penale relativo alla “falsità in atti”, la norma tutela la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico pubblico nella sua valenza probatoria.

Ai sensi dell'art. 1 lett. p) del Decreto Legislativo 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), per documento informatico si deve intendere “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

Il Codice dell'amministrazione digitale individua quattro categorie di documenti informatici, aventi un diverso valore probatorio:

- 1) il documento sottoscritto con firma elettronica non altrimenti qualificata (art. 1, lett. q, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82), che, ai sensi dell'art. 21, 1° co., D.Lgs. 7.3.2005, n. 82, «è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immutabilità»;
- 2) il documento sottoscritto con firma elettronica qualificata (art. 1, lett. q bis, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82);
- 3) il documento sottoscritto con firma elettronica avanzata (art. 1, lett. r, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82);
- 4) il documento sottoscritto con firma elettronica digitale (art. 1, lett. s, D.Lgs. 7.3.2005, n. 82).

Il capo II del titolo VII, richiamato dall'art. 491 bis C.P., prevede falsità documentali sia di natura materiale (consistenti nella formazione, in tutto o in parte di un atto falso o nell'alterazione di un atto vero) che di natura ideologica (rappresentazione di fatti non corrispondenti al vero). L'art. 490 C.P., inoltre, equipara la falsificazione dell'atto pubblico alla sua distruzione, soppressione o occultamento, integrali o parziali.

11.1.2 Art. 615 ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Commette il delitto chiunque abusivamente (ossia senza il consenso del soggetto titolare del diritto di escludere gli altri dall'uso del sistema, c.d. ius excludendi) si introduce all'interno in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Per sistema informatico si intende il complesso organico di elementi fisici (hardware) ed astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione dati.

Sistema telematico è ogni forma di telecomunicazione che si giovi dell'apporto informatico per la sua gestione oppure che sia al servizio di tecnologie informatiche, indipendentemente dal fatto che la comunicazione avvenga via cavo, via etere o con altri sistemi.

11.1.3 Art. 615 quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici⁷

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164⁸.

⁷ Rubrica così sostituita dall'art. 19, comma 1, lett. c), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022

⁸ Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.».

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater⁹”.

Le condotte alternative descritte dall'art. 615-quater C.P. hanno ad oggetto apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici. Attraverso la L. 238/2021 il legislatore ha aggiunto il riferimento ad apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, al fine di adeguare la norma ad ogni potenzialità offensiva offerta dalla scienza e dalle nuove tecnologie.

Procurarsi i mezzi di accesso ad un sistema informatico significa appropriarsi fisicamente della chiave meccanica o della scheda magnetica, oppure individuare i codici di accesso attraverso procedimenti logici tipici del computer.

La norma sanziona anche la mera detenzione, ossia il possesso di cose intrinsecamente idonee al mettere in pericolo il bene giuridico tutelato dalla norma.

La nozione di produzione è riferita alla progettazione, elaborazione o realizzazione di chiavi di accesso o altri strumenti idonei all'accesso abusivo a sistemi informatici o telematici.

L'introduzione della nozione di “installazione” tra le condotte penalmente rilevanti mira a sanzionare la messa in opera di codici, software, strumenti o apparati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo.

Il comma contiene una norma di chiusura, volta a punire la condotta di chi abusivamente svela particolari tecnici tali da consentire ad altri di procurarsi i mezzi di accesso ad un sistema informatico o telematico.

11.1.4 Art. 617 quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni¹⁰”.

Salvo che il fatto costituisce più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso¹¹:

- *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

⁹ Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.»

¹⁰ Comma così modificato dall'art. 19, comma 5, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022: in precedenza il reato era punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

¹¹ Alinea così modificato dall'art. 19, comma 5, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. In precedenza il reato era punito con la reclusione da uno a cinque anni.

- *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Il 1° comma dell'articolo in esame contempla tre distinte condotte: l'intercettazione, l'interruzione e l'impedimento di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

L'intercettazione penalmente rilevante si verifica con la presa di cognizione (totale o parziale) di una comunicazione relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. La condotta di intercettazione deve essere caratterizzata da una modalità fraudolenta di realizzazione, ossia avvenire con strumenti idonei a celare ai comunicanti - o al sistema informatico stesso, che sia programmato per consentire o negare autonomamente l'accesso - l'abusiva intromissione del soggetto agente.

Con il riferimento all'interruzione il legislatore sanziona la condotta con cui la comunicazione, già iniziata, sia stata fatta successivamente cessare.

La nozione di impedimento, da ultimo, è riferita alla condotta con cui l'agente esclude anche il mero inizio della comunicazione, rendendola impossibile.

Il secondo comma dell'art. 617 quater delinea una fattispecie autonoma di reato, perfezionata dalla rivelazione al pubblico del contenuto delle comunicazioni descritte al comma precedente.

11.1.5 Art. 617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche¹²

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni¹³.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater¹⁴”.

L'art. 617 quinquies è stato ampiamente modificato dall'art. 19, 6° co. L. 23.12.2021, n. 238 che ha arricchito il novero delle condotte tipizzate dalla norma incriminatrice. La condotta consiste nel procurarsi, detenere, produrre, riprodurre, diffondere, importare, comunicare, consegnare, mettere in altro modo a disposizione di altri o installare apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad

¹² Rubrica così sostituita dall'art. 19, comma 6, lett. b), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022.

¹³ Comma così modificato dall'art. 19, comma 6, lett. a), L. 23 dicembre 2021, n. 238, a decorrere dal 1° febbraio 2022. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.».

¹⁴ Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. n), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

L'attuale formulazione della norma richiede, affinché si perfezioni il reato, il dolo specifico consistente nel fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle.

11.1.6 Art. 629 c.p. Estorsione

“Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”.

L'art. 24-bis D.lgs. 231/2001 richiama l'art. 629, terzo comma, c.p., quale fattispecie presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente.

La Legge n. 90/2024 ha inserito nell'art. 629, terzo comma, c.p., la nuova fattispecie di estorsione mediante reati informatici, in cui la costrizione di taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto, è realizzata con la commissione o la minaccia di commettere una delle condotte previste agli artt. 615 ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 617 quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617 sexies (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche), 635 bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici) e 635 quinquies (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).

11.1.7 Art. 635 bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni¹⁵.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

¹⁵ Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. n), n. 1), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato¹⁶.”

La fattispecie mira a tutelare il cosiddetto “patrimonio informatico”, ossia il complesso di dati raccogliabili, trattabili e gestibili a mezzo del computer.

Il reato si configura quando un soggetto danneggia informazioni, dati e programmi informatici altrui.

11.1.8 Art. 635 ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni¹⁷.”

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici¹⁸.”

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3) ¹⁹”.

Il reato si configura quando il danneggiamento ha ad oggetto dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di interesse pubblico.

La maggiore rilevanza dell'oggetto di tutela ha indotto il legislatore ad anticipare la soglia di rilevanza penale: sono così punibili anche i fatti diretti a danneggiare, senza che siano necessari l'effettiva distruzione o il deterioramento dei dati o dei programmi informatici (ipotesi punita più severamente dal secondo comma).

11.1.9 Art. 635 quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia,

¹⁶ Comma sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. n), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

¹⁷ Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. o), n. 1), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

¹⁸ Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. o), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

¹⁹ Comma da ultimo così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. o), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni²⁰.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato²¹”.

Il reato è realizzabile sia mediante le condotte descritte nell' art. 635 bis (a cui si rimanda per il commento) sia attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi: sono quindi penalmente rilevanti i danneggiamenti realizzati mediante programmi o dati introdotti nella rete (ad esempio: trojan horses) e in grado di rendere in tutto o in parte inservibili i sistemi informatici e/o telematici altrui.

11.1.10 Art. 635 quater.1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.

La norma è stata introdotta nel codice penale dalla Legge 90/2024.

Il 1° comma riproduce la formulazione del previgente art. 615 quinquies, che è stato contestualmente abrogato. La norma sanziona le condotte di detenzione, produzione o riproduzione, diffusione o comunicazione, consegna, installazione o messa altrimenti a disposizione di un programma informatico che ha lo scopo o l'effetto di danneggiare il sistema informatico o telematico altrui, o di danneggiare dati o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, oppure l'interruzione parziale o totale del suo funzionamento o la sua alterazione. Il reato prescinde dal verificarsi del danneggiamento, evento che non figura tra gli elementi costitutivi della fattispecie; si realizza, pertanto, un'anticipazione di tutela secondo lo schema del reato di pericolo astratto.

Il 2° comma prevede l'applicazione della pena della reclusione da 2 a 6 anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all' art. 615 ter , 2° co. n. 1 (commissione del fatto da un pubblico ufficiale o da un

²⁰ Comma così modificato dall'art. 16, comma 1, lett. p), n. 1), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

²¹ Comma da ultimo così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. p), n. 2), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema).

La pena è, invece, della reclusione da 3 a 8 anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all' art. 615 ter , 3° co. (sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico).

11.1.11 Art. 635 quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse²²

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)”.

La norma in esame punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di un sistema informatico di pubblica utilità. La disposizione ricalca infatti essenzialmente lo schema del tentativo (art. 56 c.p.). Se invece il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata. Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

11.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte, con riferimento ai reati informatici, che TRIACCA ha rilevato al suo interno sono:

²² Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 18 marzo 2008, n. 48, che ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. r), L. 28 giugno 2024, n. 90, a decorrere dal 17 luglio 2024.

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione della sicurezza informatica	- Direzione - Responsabile IT - Terzo incaricato
Accesso a internet	Tutti le funzioni di sede
Firma digitale	Direzione
Tutte le attività (limitatamente al reato presupposto di cui all'art. 629, comma 3, c.p.)	Tutte le funzioni

11.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di TRIACCA, i dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi e le procedure previste da TRIACCA ed osservare le norme vigenti in materia.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- falsificare documenti informatici;
- accedere abusivamente a sistemi informatici;
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- diffondere codici di accesso a sistemi informatici, telematici;
- danneggiare informazioni, dati, programmi o sistemi informatici di pubblica utilità o meno;
- costringere taluno a fare o omettere qualche cosa, ponendo in essere le condotte sopra elencate (o minacciare di farlo), procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231

- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Sistema di gestione integrato QHSE

12 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

12.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di violazione del diritto d'autore. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 novies del D.Lgs. 231/01.

12.1.1 Art. 171 bis Legge 22 aprile 1941, n. 633

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati ai sensi della presente legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 (lire cinque milioni) a euro 15.493 (lire trenta milioni). La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 (lire trenta milioni) se il fatto è di rilevante gravità."

La norma in esame, modificata dal D.L. 131/2024, convertito con modificazioni dalla L. 166/2024, è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata". Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della legge in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati a norma di legge riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse dell'Ente qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi,

programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

12.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte), con riferimento ai reati di violazione del diritto d'autore, che TRIACCA ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet	• Tutte le funzioni che utilizzano sistemi informativi aziendali, servizio di posta elettronica ed accesso ad internet
Gestione dei Sistemi Informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l'evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT	• Direzione • Responsabile IT • Terzo incaricato
Gestione del contenuto del sito Internet	• Direzione • Terzo incaricato

12.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di TRIACCA, i dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi e le procedure previste da TRIACCA ed osservare le norme vigenti in materia.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- connettere ai sistemi informatici del Gruppo, personal computer, periferiche e altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;

- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito Internet della Società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Misure organizzative in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs. 196/03 e Regolamento U.E. 2016/679 “GDPR”
- Sistema di Gestione ISO 9001 – ISO 45001

13 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

13.1 Tipologia dei reati di riciclaggio e ricettazione

La presente sezione si riferisce ai reati di riciclaggio e ricettazione. Le fattispecie di reato indicate dall'art. 25 octies D. Lgs. 231/2001 sono state modificate dal D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

Le principali novità sono:

- agli artt. 648 bis c.p., (riciclaggio) e 648 ter.1 c.p., (autoriciclaggio) sono state soppresse le parole «non colposo» dopo «delitto». Tale modifica comporta che le condotte tipiche di queste fattispecie potranno avere ad oggetto anche il provento derivante da delitti colposi (come già accade per la ricettazione e il reimpiego), che in tal modo sono fatti rientrare fra i reati presupposto dei delitti di cui ai citati artt. 648 bis e 648 ter.1;
- la possibilità che anche le contravvenzioni costituiscano reato presupposto di tutti e quattro i delitti previsti dall'art. 25 octies, qualora siano considerate di una certa gravità dal legislatore (devono infatti essere punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi).

L'ampliamento dell'insieme dei possibili reati presupposto estende significativamente l'area delle potenziali attività sensibili in relazione all'illecito previsto dall'art. 25 octies, con riferimento in particolare al delitto di autoriciclaggio. Tutte le attività «a rischio reato» svolte dalla società le quali, astrattamente, potrebbero portare alla produzione, anche colposa, di un profitto illecito (anche sotto forma di risparmio di spesa), comportano di conseguenza il rischio che la società reinvesta tale profitto per lo sviluppo della propria attività di impresa.

Si riportano, di seguito, i delitti del codice penale indicati quale presupposto dell'illecito 231 previsto dall'art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001.

13.1.1 Art. 648 c.p. Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi²³.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale²⁴.

²³ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione²⁵.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato²⁶.

Il delitto di ricettazione può essere commesso soltanto da chi non abbia commesso (o concorso a commettere) il reato presupposto, dal quale deve provenire l'oggetto materiale (denaro o cosa, mobile o immobile) della condotta di ricettazione (che può consistere nell'acquistare, nel ricevere o nell'occultare, oppure nell'intromettersi per farle acquistare, ricevere o occultare anche da un soggetto eventualmente in buona fede).

13.1.2 Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000²⁷.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi²⁸.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Si intende comunemente per riciclaggio ogni attività diretta a far perdere al denaro oppure a beni o altre utilità economiche di provenienza delittuosa la riconoscibilità della loro origine illecita. Così come per la ricettazione, anche il delitto di riciclaggio può essere commesso soltanto da chi non abbia commesso (o concorso a commettere) il reato presupposto.

13.1.3 Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

²⁴ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

²⁵ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

²⁶ Comma sostituito dall'art. 3, L. 9 agosto 1993, n. 328 e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

²⁷ Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L. 15 dicembre 2014, n. 186 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

²⁸ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.²⁹

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648³⁰.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato è commesso da chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Si ha riciclaggio quando un soggetto sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre utilità (e il successivo impiego dei proventi così ripuliti in attività economiche o finanziarie costituisce un post factum non punibile); se, invece, il denaro di provenienza delittuosa viene direttamente impiegato in attività economiche o finanziarie ed esso viene, così, ripulito, il soggetto risponderà del reato di cui all'art. 648 ter.

13.1.4 Art. 648 ter 1. c.p. Autoriciclaggio

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa³¹.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi³².

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni³³.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1³⁴.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

²⁹ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

³⁰ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

³¹ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021

³² Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021

³³ Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 3), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021

³⁴ Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 4), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Il delitto di autoriciclaggio può essere commesso soltanto dall'autore, anche a titolo di concorso, del reato presupposto. La condotta tipica consiste nell'impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato presupposto (delitto, anche colposo, o contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi).

Le condotte devono essere idonee ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza da reato del loro oggetto. Non sono inoltre punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale: i beni devono essere tassativamente destinati ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

13.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte, con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, che TRIACCA ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Approvvigionamento di beni e/o servizi	• Direzione • Acquisti • Area servizi tecnici • Magazzino
Consulenze e prestazioni professionali	• Direzione • Amministrazione • Area servizi tecnici
Negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici e privati	• Direzione • Commerciale • Amministrazione
Transazioni finanziarie (pagamenti, incassi, piccola cassa, valori di bollo)	• Direzione • Amministrazione

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Realizzazione di investimenti	• Direzione • Acquisti • Area servizi tecnici • Magazzino
Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi	• Direzione • Commerciale • Amministrazione
Dichiarazione dei redditi	• Direzione • Amministrazione • Terzo incaricato
Versamento imposte (IVA – Contributi – IRPEF etc)	• Direzione • Amministrazione

13.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di TRIACCA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità ed il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- garantire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare verifiche sulla gestione della cassa, garantendo il rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti;
- utilizzare, nelle transazioni, il sistema bancario, laddove possibile;

- utilizzare o impiegare unicamente risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;
- limitare, compatibilmente con le esigenze del mercato di riferimento, i rapporti contrattuali con clienti o controparti che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con Paesi considerati non cooperativi dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di denaro (GAFI);
- rispettare i termini di versamento delle imposte o dare comunicazione all'OdV in caso tali versamenti non possano essere effettuati alle scadenze previste.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro, indipendentemente dall'importo;
- trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Sistema di Gestione ISO 9001 – ISO 45001

14 REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

14.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati di ostacolo alla giustizia. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001.

14.1.1 Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della “offerta o promessa di denaro o di altra utilità”, induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. consistono in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

14.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione di contenziosi (civili, penali ed amministrativi)	• Direzione • Amministrazione • RSPP • Terzo incaricato

14.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di TRIACCA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice Etico e del presente Modello per assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231

- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Sistema di gestione ISO 9001 – ISO 45001

15 REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

15.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati di criminalità organizzata. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001.

15.1.1 Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al “quando”) “tre o più persone” si sono effettivamente “associate” per commettere più delitti.

15.2 Attività sensibili

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi reati espressamente previsti dal D.Lgs. 231/01 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa della Società. Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle singole

Parti Speciali (cui occorre rinviare) indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di criminalità organizzata, che TRIACCA ha rilevato al suo interno sono tutte quelle riportate nel presente Modello e quelle che potrebbero comportare un'ipotesi di associazione tra tre o più persone con la finalità di commettere uno dei reati compresi nel D.Lgs 231/2001. Particolare rilevanza hanno le seguenti attività:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Rapporti con clienti, fornitori e partner in merito all'erogazione dei servizi	• Direzione • Commerciale • Area servizi tecnici
Attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership	• Direzione • Commerciale • Acquisti • Area servizi tecnici
Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali	• Direzione • Amministrazione • Terzi incaricati
Predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali	• Direzione • Amministrazione • Terzi incaricati
Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	• Direzione • Amministrazione • Terzi incaricati

15.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di TRIACCA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali di riferimento.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività di propria competenza;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- compiere azioni o tentare comportamenti che possano, anche solo, essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, o che possano portare privilegio per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti incaricati di svolgere un pubblico servizio anche per interposta persona, tali da influenzare il libero svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza arbitrarie che prescindono dagli obiettivi della Società;
- ammettere, per collaboratori esterni, compensi che non siano correlati al tipo di incarico da loro svolto su base contrattuale;
- offrire dono o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. Gli eventuali omaggi consentiti devono sempre essere di esiguo valore oppure devono essere qualificati come sponsorizzazioni e devono essere gestiti secondo la procedura. In tutti i casi i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'OdV. Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici, devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come promesse di assunzione, in favore di rappresentanti della PA o eventuali parenti che possano determinare le stesse conseguenze del punto precedente;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore di soggetti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- esibire documenti che contengano informazioni mendaci o false;
- prescindere da informazioni dovute.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Sistema di gestione ISO 9001 – ISO 45001

16 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

16.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001.

16.1.1 Art. 589 c.p. Omicidio colposo.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope].

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

16.1.2 Art. 590 comma 3 c.p. Lesioni personali colpose.

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Il reato presupposto è quello punito dall'art. 590, comma 3, c.p. La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il delitto, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, è perseguibile d'ufficio. Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;– se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- gravissima se dal fatto deriva: una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Perché vi sia colpa si richiede da parte del soggetto attivo l'assenza di volontà nella causazione dell'evento e, inoltre, che il fatto sia dovuto da un'imprudenza, negligenza o imperizia oppure un'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

16.2 Cenni al Decreto Legislativo n. 81/2008

Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo.

Gli obblighi giuridici nascenti dal presente Decreto sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- formazione e informazione dei lavoratori;
- vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il documento sulla valutazione dei rischi, redatto obbligatoriamente dal datore di lavoro con la partecipazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, deve contenere:

- relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa specificando i criteri per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- programma delle misure per garantire il miglioramento del tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La valutazione e il documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative, ai fini della sicurezza/salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza ne evidenziano la necessità.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. TU.

In altri termini, i reati oggetto della presente analisi potrebbero astrattamente essere commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all'azienda, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai fini della redazione della presente analisi, TRIACCA ha considerato, pertanto, i fattori di rischio riportati nei Documenti di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatti ai sensi della normativa prevenzionistica vigente.

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce i requisiti che deve possedere il Modello di organizzazione e di gestione per essere idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità degli enti con riguardo specifico all'illecito di cui all'articolo 25-septies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro). In sintesi, la norma richiede che il Modello rappresenti un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

L'articolo 30 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce, altresì, che il Modello debba prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tali attività;
- e, in ogni caso, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

16.3 Attività sensibili

Le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte, con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che TRIACCA ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Erogazione del servizio	• Direzione • Area terminals e area traffico • Responsabili terminal • Operatori di piazzale e magazzino • Autisti • Infrastrutture e Ambiente di Lavoro • RSPP • QHSE

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Manutenzioni	• Direzione • Area terminals e area traffico • Responsabili terminal • Operatori di piazzale e magazzino • Infrastrutture e Ambiente di Lavoro • Autisti • Officina • Magazzino • RSPP • QHSE

16.4 Sistema di controllo

Per i reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre alle regole generali che devono essere seguite con riferimento a tutte le fattispecie di reato, nell'espletamento delle funzioni aziendali devono essere rispettati:

- il Testo Unico “salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” – D.Lgs. 81/08;
- la normativa italiana applicabile in ambito di “salute e sicurezza sul luogo di lavoro” con particolare riferimento al D.Lgs. 271/99 - sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo di navi italiane - e D.Lgs. 272/99 - sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale.

In particolare TRIACCA opera assicurando:

- la pianificazione e l'organizzazione dei ruoli nelle attività connesse alla tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la presenza sistematica di deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- l'individuazione, valutazione e gestione di rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di informazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- le attività di formazione in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- la gestione puntuale e sistematica degli asset aziendali con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro;
- il controllo e le azioni preventive/correttive con riferimento alle attività connesse alla salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Come già evidenziato nella Parte Generale del Modello, TRIACCA si è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) strutturato secondo le Linee Guida dettate dallo standard ISO 45001:2018, allo scopo di dare attuazione a quanto stabilito nella Politica della Salute e della Sicurezza sul lavoro, mediante la realizzazione degli obiettivi stabiliti dall'organizzazione attraverso la pianificazione.

La certificazione del SGS secondo lo standard ISO 45001:2018 è uno strumento che consente la gestione delle problematiche relative alla sicurezza, attraverso una valutazione a priori dei rischi e la loro riduzione mediante azioni preventive derivanti da un piano di miglioramento continuo.

È fatto espresso obbligo agli Organi Sociali di TRIACCA, ai dipendenti, consulenti, partner e società di service di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne in tutte le attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme di sicurezza poste dalla legge ed applicate in società;
- assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività in base al Testo Unico 9 aprile 2008;
- predisporre, tramite gli incaricati, l'apposita documentazione richiesta dal Testo Unico 9 aprile 2008.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo in particolare di:

- valutare di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
- programmare la prevenzione;
- eliminare i rischi e/o comunque adoperarsi per ridurli al minimo;
- effettuare il controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanare i lavoratori dall'esposizione al rischio;
- informare e formare adeguatamente i lavoratori;
- usare dei segnali di avvertimento e di sicurezza.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Documento valutazione dei rischi
- Servizio RSPP
- Sistema di Gestione ISO 9001 – ISO 45001

17 REATI AMBIENTALI

17.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati ambientali. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001.

17.1.1 Art. 452 bis c.p. Inquinamento ambientale

“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.”.

La fattispecie è stata introdotta nel codice penale ad opera della legge 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” e si distacca dal modello di illecito costruito sull'esercizio di attività inquinante in difetto di autorizzazione ovvero in superamento dei valori soglia. La previsione risulta costruita come delitto di evento e di danno, dove l'evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali specificamente indicati. In quanto concepito come reato a forma libera (“chiunque... cagiona...”), l'inquinamento nella sua materialità può consistere non solo in condotte che attengono al nucleo duro – acque, aria e rifiuti – della materia, ma anche mediante altre forme di inquinamento o di immissione di elementi come ad esempio sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, più in generale, in qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale. Inoltre, l'inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, ma anche mediante un comportamento omissivo improprio, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante dannoso o pericoloso.

17.1.2 Art. 452 quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Il nuovo art. 452 quinquies c.p., introdotto dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, immette nel sistema le ipotesi in cui l'inquinamento e/o il disastro siano commessi per colpa, prevedendo una riduzione di pena sino ad un massimo di due terzi.

17.1.3 Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

L'introduzione ad opera della legge 22 maggio 2015, n. 68, di circostanze aggravanti “ambientali” applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

17.1.4 Art. 137 commi 2, 3, 5, 11, 13 D.Lgs. 152/2006 Scarichi acque reflue industriali

“Dell'art. 137 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli **scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto**, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno **scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione**, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno **scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1**, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del*

medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

11. Chiunque non osservi i **divieti di scarico** previsti dagli **articoli 103 e articolo 104** è punito con l'arresto sino a tre anni.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo **scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia**, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.”

17.1.5 Art. 256 D. Lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

“Dell’art. 256 D. Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Chiunque effettua una **attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione** di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di **rifiuti non pericolosi**;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di **rifiuti pericolosi**.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque **realizza o gestisce una discarica non autorizzata** è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la **discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi**. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, **effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti**, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il **deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi**, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.”

17.1.6 Art. 257 D. Lgs. 152/2006 Inquinamento e bonifica dei siti

“1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.”

17.1.7 Art. 258 comma 4 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Dell'art. 258 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

“4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.

Il reato presupposto consiste nell'uso di un certificato falso durante il trasporto dei rifiuti secondo quanto previsto dall'art. 258, comma 4, secondo periodo D.Lgs. n. 152/2006.

17.1.8 Art. 259 D.Lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti

Dell'art. 259 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.”

17.1.9 Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Dell'art. 452-quaterdecies c.p. sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

*“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con **più operazioni** e attraverso **l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti** è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*2. Se si tratta di **rifiuti ad alta radioattività** si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.”*

A norma dell'art. 8 D.lgs. n. 21/2018 il richiamo operato dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 all'art. 260 D.lgs. n. 152/2006 si intende riferito all'art. 452-quaterdecies c.p.

La norma punisce le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

17.1.10 Art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 Violazioni obblighi SISTRI

Dell'art. 260 bis D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

*“6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella **predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.***

*7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di **rifiuti pericolosi**. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un **certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni** sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

*8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione **fraudolentemente alterata** è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di **rifiuti pericolosi**.”*

17.1.11 Art. 279 D.Lgs. 152/2006 Emissioni

“Dell'art. 279 D.Lgs. 152/2006 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."

17.1.12 Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive

"Dell'art. 3 Legge 549/1993 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione.

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."

17.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato TRIACCA ha rilevato al suo interno significative attività sensibili:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Erogazione del servizio	• Direzione • Area terminals e area traffico • Responsabili terminal • Operatori di piazzale e magazzino • Autisti • Infrastrutture e Ambiente di Lavoro • RSPP • QHSE
Manutenzioni	• Direzione • Area terminals e area traffico • Responsabili terminal • Operatori di piazzale e magazzino • Autisti • Infrastrutture e Ambiente di Lavoro • RSPP • QHSE

17.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di TRIACCA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231- parte generale
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Sistema di Gestione ISO 9001 – ISO 45001

18 REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

18.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

La presente sezione si riferisce ai reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Si riportano di seguito le fattispecie contemplate dall'art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001, ritenute realizzabile dalla Società Triacca Trasporti S.r.l.

18.1.1 Art. 22 comma 12 bis decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

12. "Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato."

12-bis. "Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."*

L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente solo se la condotta è aggravata da una delle circostanze contemplate dal comma 12-bis.

Si evidenzia come, ad avviso della giurisprudenza, il reato sia configurabile non solo per chi proceda materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro, bensì anche per chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori, tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

18.1.2 Art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti³⁵;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti³⁶.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà".

I reati presupposto previsti e puniti dall'art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D.lgs. n. 286/1998, sono stati inseriti nell'art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001 ad opera dell'art. 30 D.lgs. n. 161/2017.

Le condotte criminose rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 sono quelle di trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato e di favoreggiamento della permanenza di clandestini all'interno dello Stato.

18.2 Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate le seguenti attività sensibili:

³⁵ La Corte costituzionale, con sentenza 8 febbraio-10 marzo 2022, n. 63 (Gazz. Uff. 16 marzo 2022, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti»

³⁶ Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. b), L. 30 luglio 2002, n. 189 e modificato dall'art. 1-ter, comma 1, lett. b), D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271. Successivamente, il presente comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 26, lett. b), L. 15 luglio 2009, n. 94. Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), D.L. 10 marzo 2023, n. 20.

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Assunzione lavoratori e gestione del personale	• Direzione • Controllo e gestione H & R • Amministrazione • Terzo incaricato
Erogazione del servizio	• Direzione • Area traffico • Traffico linea

18.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di TRIACCA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D.Lgs. 231/2001 in materia di impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero di ingresso o permanenza di soggetti irregolari sul territorio nazionale; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231- parte generale
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Sistema di Gestione ISO 9001 – ISO 45001

19 REATI TRIBUTARI

19.1 Tipologia dei reati tributari

Prima di riportare il testo degli articoli che contengono la previsione dei reati presupposto, è opportuno ricordare l'esistenza e trascrivere il testo dell'art. 1 D. Lgs. 74/2000, fondamentale per la corretta interpretazione del precetto ed individuazione delle condotte punite.

Art. 1. Definizioni

"1. Ai fini del presente decreto legislativo:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;

g-bis) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

g-ter) per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà”.

Sulla definizione di cui al punto a) "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si può osservare quanto segue.

Gli “altri documenti” devono avere, per le norme tributarie, un rilievo probatorio analogo alle fatture: si pensi ad esempio a ricevute fiscali, note di credito, documenti di trasporto.

L’inesistenza dell’operazione si declina in differenti categorie:

- inesistenza oggettiva, quando il documento si riferisce a cessioni di beni o di servizi in realtà non realizzatesi, in tutto o in parte: il documento contabile consegue dunque ad una simulazione contrattuale oggettiva, totale o parziale;
- sovrapproduzione, quando il documento si riferisce a prestazioni realmente effettuate, ma presenta l’indicazione di un corrispettivo maggiore rispetto a quello realmente pagato (anche qualora il minor pagamento si realizzi a seguito della retrocessione dal cedente al cessionario di parte del corrispettivo): c.d. fatture “gonfiate”;
- inesistenza soggettiva, quando il documento sia emesso o destinato a soggetti diversi da quelli che in realtà hanno effettuato o ricevuto la prestazione: in questo secondo caso, si ha interposizione fittizia (il cessionario apparente è diverso da quello reale).

Si elencano di seguito le fattispecie contemplate all’art. 25 quinquiesdecies D. Lgs 231/2001.

19.1.1 Art. 2 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Il reato si consuma al momento della presentazione di una dichiarazione relativa alle imposte sul reddito o all’IVA (non soltanto quella annuale) ed ha natura istantanea: ciò significa che la registrazione contabile relativa alla falsa documentazione ne costituisce il presupposto ma, in se stessa, non costituisce reato.

Si tratta di reato a dolo specifico e dunque punibile solo se, oltre alla coscienza e volontà dell’azione tipica, è accertato anche il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. E’ opportuno precisare che, secondo la definizione di cui all’art. 1, lett. e) D. Lgs. 74/2000, quando il fatto è commesso in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante dell’ente, il “fine di evadere le imposte” – che è comprensivo

anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta – si intende riferito all'ente per conto del quale si agisce.

La rilevanza penale del fatto tipico non è subordinata al superamento di una soglia di punibilità, per cui il fatto costituisce reato qualunque sia l'ammontare dell'imposta evasa. Al comma 1-bis è prevista una pena inferiore per i fatti di minor gravità, che è peraltro commisurata non all'imposta evasa ma all'ammontare degli elementi passivi fittizi.

19.1.2 Art. 3 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Il reato punisce la presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente, al di fuori dei casi previsti dall'art. 2 (utilizzo di fatture o altri documenti con rilevanza fiscale relativi ad operazioni inesistenti). Anche in questo caso il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione ed è richiesto il dolo specifico di evasione dell'imposta.

Rilevano come condotte tipiche: le operazioni simulate, tutte le altre falsità documentali od altri mezzi fraudolenti che portino alla determinazione in dichiarazione di un'imposta inferiore a quella dovuta, quando il fatto risulti penalmente punibile per il superamento della duplice soglia di punibilità prevista nel comma 1.

La fattispecie è delimitata “verso il basso” dal comma 3, che indica specificamente alcune condotte criminose, ricorrenti nella pratica, per escluderle dall'insieme dei “mezzi fraudolenti” idonei ad integrare questo reato. Per effetto di tale esclusione, l'omessa fatturazione di elementi attivi, l'omessa annotazione di elementi attivi nelle scritture contabili e la “sottofatturazione” integreranno al più il reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D. Lgs. 74/2000, qualora ne ricorrano gli ulteriori presupposti.

19.1.3 Art. 4 D. Lgs. 74/2000 Dichiarazione infedele

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”.

Si tratta di fattispecie residuale rispetto a quelle, più gravi, previste dagli artt. 2 e 3 D. Lgs. 75/2000. La dichiarazione infedele è quindi tale quando è inveritiera ma non connotata da frode. Essa assume rilievo nel sistema 231, tuttavia, solo se – al di là della soglia quantitativa dei dieci milioni di IVA complessivamente evasa – è commessa nell’ambito di un sistema fraudolento transfrontaliero.

Il requisito della fraudolenza dovrà essere dunque una caratteristica propria del sistema transfrontaliero ma estranea alla documentazione presupposto della dichiarazione: in caso contrario, si ricadrà nelle ipotesi di cui agli artt. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000.

Ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis D. Lgs. 231/2001 – modificato dall’art. 5 co. 1 D. Lgs. 156/2022 – la fattispecie in questione assume rilevanza quando è commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

19.1.4 Art. 5 D. Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto.

Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis D. Lgs. 231/2001, la fattispecie in questione assume rilevanza se commessa nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis D. Lgs. 231/2001 – modificato dall'art. 5 co. 1 D. Lgs. 156/2022 – la fattispecie in questione assume rilevanza quando è commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

19.1.5 Art. 8 D. Lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Il reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui la fattura è emessa, non rilevando né che pervenga all'intestatario né, tantomeno, che questi la utilizzi in dichiarazione.

Non è prevista soglia di punibilità ma, al comma 2-bis, è prevista una pena inferiore per i fatti di minor gravità, specularmente a quella prevista all'art. 2, comma 1-bis.

E' richiesto il dolo specifico, che in questo caso consiste nel fine di procurare a terzi l'illecito vantaggio fiscale consistente nell'evasione dell'imposta. Qualora tale finalità manchi e l'emissione sia esclusivamente destinata ad altri scopi strumentali all'ottenimento di vantaggi per l'emittente (ad esempio, rappresentazione di un rilevante – ma falso – volume d'affari), il reato non si perfeziona.

19.1.6 Art. 10 D. Lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.

La norma mira a tutelare la trasparenza fiscale e dunque a prevenire che sia ostacolata l'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria.

L'oggetto materiale è costituito dalle scritture contabili obbligatorie ai sensi del codice civile, della normativa tributaria o di qualsiasi altra legge che stabilisca un obbligo di conservazione.

Le condotte di occultamento o distruzione richiedono la preesistenza del documento e, pertanto, non integra il reato l'omessa creazione del documento contabile o l'omessa annotazione dell'operazione in contabilità.

La giurisprudenza ritiene che il reato è integrato anche nel caso in cui – nonostante l'occultamento o la distruzione, totale o parziale, delle scritture – l'Amministrazione finanziaria ricostruisca le operazioni non documentate acquisendo documenti presso terzi.

E' opportuno segnalare, infine, che l'omessa esibizione e consegna all'Amministrazione finanziaria, in sede di verifica o ispezione, di documentazione rilevante ai sensi della norma in esame, può costituire grave indizio di commissione del reato.

19.1.7 Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 Indebita compensazione

"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro".

Il reato è commesso con la presentazione del mod. F24, attività nella quale si concretizza l'utilizzazione del credito, non spettante o inesistente, in compensazione cui consegue l'omesso versamento delle somme dovute. Il fatto è penalmente rilevante quando i crediti indebitamente utilizzati devono cagionare un omesso versamento superiore a cinquantamila euro su base annua.

Il reato rileva nel sistema 231 solo quando è finalizzato all'evasione IVA ed è parte di un sistema fraudolento strutturato, con condotte poste in essere in due o più Stati membri dell'Unione, che comporti un danno complessivo di oltre dieci milioni di euro.

Ai sensi dell'art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis D. Lgs. 231/2001 – modificato dall'art. 5 co. 1 D. Lgs. 156/2022 – la fattispecie in questione assume rilevanza quando è commessa al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.

19.1.8 Art. 11 D. Lgs. 74/2000 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di

riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Integra il reato di cui al primo comma qualsiasi atto simulato e ogni atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente. Si tratta di reato di pericolo, per la cui consumazione non è necessario il verificarsi dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria né che la procedura di riscossione sia già in atto.

E' stabilita una soglia di punibilità: il fatto è penalmente rilevante solo se l'obbligazione, comprensiva di interessi e sanzioni, è nel suo complesso superiore a cinquantamila euro. Si tratta di reato proprio del contribuente: in caso di società o enti, soggetto attivo è colui che agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante.

Il secondo comma prevede un autonomo reato, consistente nella falsa rappresentazione di elementi attivi o passivi nell'ambito della procedura di transazione fiscale di cui all'art. 182-ter del R. D. n. 267/1942 (c.d. Legge Fallimentare) e all'art. 63 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi di impresa), con il fine di sottrarre all'erario il tributo dovuto.

19.2 Disciplina del tentativo, reati tributari e illecito dell'ente

Come noto, per disposizione generale (art. 26 D. Lgs. 231/2001) se un delitto è compreso nel catalogo dei reati presupposto, lo è anche se commesso nella forma tentata, ma in tal caso:

- le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà;
- l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Nel D. Lgs. 74/2000 è tuttavia contenuta, all'art. 6, una norma speciale che non consente la punibilità a titolo di tentativo dei "delitti di dichiarazione" previsti dagli artt. 2, 3 e 4.

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 75/2020, la norma speciale non opera per gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4, quando sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 6 comma 1-bis D. Lgs. 74/2000): in questi casi, dunque, anche i "delitti di dichiarazione" sono punibili a titolo di tentativo.

19.3 Causa di non punibilità del pagamento del debito tributario e illecito dell'ente

L'art. 13, comma 2, D. Lgs. 74/2000 prevede una speciale causa di non punibilità per i reati di cui agli artt. 2, 3 e 4, consistente nell'integrale pagamento del debito tributario, sanzioni e interessi compresi, a seguito di ravvedimento operoso, sempreché questo intervenga "prima che l'autore del reato abbia avuto formale

conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali”.

Il D. Lgs. 231/2001 non prevede analogo meccanismo premiale in favore dell'ente destinatario delle sanzioni di cui all'art. 25 quinquiesdecies, le quali restano applicabili per effetto del principio generale dell'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato presupposto, di cui è espressione l'art. 8. Nel caso di ravvedimento, l'ente potrà al più beneficiare della riduzione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 e dell'esenzione dalle sanzioni interdittive di cui all'art. 17, qualora ne ricorrano gli ulteriori presupposti.

E' dunque di fondamentale importanza per l'ente che la presentazione della dichiarazione sia preceduta da una scrupolosa verifica della regolarità della contabilità e delle operazioni in essa rappresentate, nonché dell'esistenza e della congruità degli elementi attivi e passivi trasfusi nella dichiarazione, che determinano l'ammontare dell'imposta dichiarata come dovuta – con le eventuali espunzioni e rettifiche ritenute necessarie per fornire all'erario una rappresentazione fedele e corretta.

19.4 La confisca: reati tributari e illecito dell'ente

La condanna (o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. “patteggiamento”) per uno dei reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 comporta, ai sensi dell'art. 12 bis dello stesso D. Lgs., la confisca obbligatoria “dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato” del profitto o del prezzo del reato ovvero, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca “diretta”, la confisca dei beni, nella disponibilità del reo, per un valore equivalente a tale prezzo o profitto.

Prima dell'inserimento dei reati tributari nel sistema 231, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante poiché in tal caso l'ente non può essere considerato persona estranea al reato; al contrario, la stessa giurisprudenza (SS.UU. 10561/2014 Gubert) ha escluso l'applicazione della confisca per equivalente nei confronti dei beni appartenenti all'ente, proprio sul presupposto del mancato inserimento dei reati tributari nel c.d. catalogo dei reati presupposto dell'illecito amministrativo 231.

Con l'introduzione dell'art. 25-quinquiesdecies, quando il reato tributario presupposto è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, quest'ultimo è soggetto, in caso di condanna per l'illecito amministrativo, alla pena della confisca prevista dagli artt. 9 e 19 D. Lgs. 231/2001 e dunque alla confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato.

Quando il profitto del reato consiste nell'imposta che non è stata versata come conseguenza del reato tributario (così ad esempio per i delitti di dichiarazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 D. Lgs. 74/2000), il successivo versamento all'erario dell'imposta evasa esclude che si possa procedere a confisca del profitto del reato.

19.5 Attività sensibili

Le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte con riferimento ai reati tributari che TRIACCA TRASPORTI S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali	• Direzione • Amministrazione • Terzi incaricati
Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	• Direzione • Amministrazione • Terzi incaricati
Emissione e registrazione fatture attive Registrazione fatture passive	• Amministrazione • Terzi incaricati
Redazione del bilancio	• Organo amministrativo • Amministrazione • Terzi incaricati
Transazioni finanziarie	• Direzione • Amministrazione • Terzi incaricati
Predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali	• Direzione • Amministrazione • Terzi incaricati
Versamento imposte (IVA – Contributi – IRPEF ETC)	• Direzione • Amministrazione • Terzi incaricati
Consulenze e prestazioni professionali	• Direzione • Amministrazione • Terzi incaricati

19.6 Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di TRIACCA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle contemplate all'art. 25 quinquiesdecies D. Lgs 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare la normativa tributaria vigente, nonché le procedure ed i principi aziendali di comportamento, anche al fine di tutelare l'interesse finanziario dello Stato e dell'Unione Europea;
- presentare le dichiarazioni fiscali obbligatorie in ossequio ai principi di correttezza, veridicità e tempestività;
- custodire in modo corretto e ordinato – anche approntando adeguate difese fisiche e/o informatiche – le scritture contabili e tutti gli atti e documenti di cui è obbligatoria la conservazione e metterli tempestivamente a disposizione dell'Amministrazione finanziaria che ne faccia richiesta;
- eseguire con correttezza e puntualità il pagamento delle imposte dovute ed il versamento delle somme dovute in qualità di sostituto di imposta;
- preservare l'integrità del patrimonio sociale da operazioni finalizzate ad eludere un'eventuale pretesa dell'Erario;
- formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili.

E' fatto inoltre espresso divieto di:

- registrare e conservare documentazione fiscalmente rilevante, relativa a operazioni simulate, fraudolente o inesistenti;
- indicare, all'interno delle dichiarazioni fiscali obbligatorie, importi riferiti a documenti falsi o relativi a operazioni simulate, fraudolente o inesistenti;
- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi, siano essi riferibili o meno alla documentazione di cui al punto precedente;
- emettere fatture o altri documenti aventi rilievo analogo a fronte di operazioni in tutto o in parte oggettivamente inesistenti o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale;
- emettere fatture o altri documenti aventi rilievo analogo nei confronti di un soggetto diverso dal reale destinatario della prestazione;
- distruggere od occultare, anche parzialmente o temporaneamente, la documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione;

- utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti;
- porre in essere atti simulati o fraudolenti idonei a compromettere l'efficacia delle procedure di riscossione coattiva delle imposte.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Sistema di Gestione ISO 9001 – ISO 45001

TRIACCA TRASPORTI utilizza software professionali per la gestione e l'archiviazione della contabilità, in modo da agevolare il corretto svolgimento dell'attività nonché le verifiche ed i controlli.

TRIACCA TRASPORTI si avvale di consulenti in materia fiscale, indipendenti e di comprovata professionalità, per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e per l'espletamento di tutti gli adempimenti richiesti dalla vigente normativa fiscale sotto il profilo amministrativo e contabile.

20 REATI DI CONTRABBANDO

20.1 Tipologia dei reati di contrabbando.

La presente sezione si riferisce ai reati di contrabbando. L'art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/01 individua i reati presupposto mediante rinvio ai reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Si riportano di seguito le fattispecie contemplate dall'art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/01 ritenute realizzabili dalla Società Triacca Trasporti S.r.l.:

- delitti previsti dal D.Lgs. n. 141/2024 e descritti nelle seguenti disposizioni:
 - art. 78 (contrabbando per omessa dichiarazione);
 - art. 79 (contrabbando per dichiarazione infedele);
 - art. 80 (contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine);
 - art. 81 (contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti);
 - art. 82 (contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
 - art. 83 (contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento);
 - art. 84 (contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
 - art. 85 (circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati);
 - art. 86 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati);
 - art. 88 (circostanze aggravanti del contrabbando).

Per il testo delle disposizioni sopra richiamate si rinvia al catalogo esteso dei reati presupposto, allegato al presente Modello e di cui costituisce parte integrante.

20.2 Attività sensibili

Le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte con riferimento ai reati di contrabbando che TRIACCA TRASPORTI S.r.l. ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione degli adempimenti doganali	• Direzione • Amministrazione • Ufficio Operativo - Responsabile Magazzino Merci e Deposito Fiscale e Estero • Terzi incaricati
Gestione del Deposito Fiscale IVA e del Deposito doganale privato	• Direzione • Ufficio Operativo - Responsabile Magazzino Merci e Deposito Fiscale e Estero

20.3 Sistema di controllo

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di TRIACCA TRASPORTI S.r.l., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle contemplate all'art. 25 sexiesdecies D. Lgs 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- agire nel rispetto del Codice Doganale Unionale (Regolamento (UE) 952/2013 del 9 ottobre 2013) e di ogni altra normativa doganale vigente, nonché delle procedure e dei principi aziendali di comportamento, con l'obiettivo di assicurare il corretto e puntuale versamento dei diritti di confine dovuti per ogni operazione di importazione o esportazione di merci, anche al fine di tutelare l'interesse finanziario dello Stato e dell'Unione Europea;
- compilare le dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione secondo verità in relazione a quantità, qualità, valore, origine e provenienza della merce;
- fornire allo spedizioniere la documentazione genuina e completa relativa all'operazione doganale da svolgere, nonché ogni ulteriore informazione da questi richiesta;
- conservare correttamente la documentazione rilevante ai fini doganali;
- collaborare con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, dello SVAD e con ogni altro pubblico ufficiale impegnato in ispezioni e verifiche sulla merce, fornendo loro ogni documento ed informazione richiesta.

E' fatto divieto di:

- porre in essere qualsiasi condotta che abbia come effetto e/o fine il mancato pagamento o l'indebita restituzione dei diritti di confine dovuti, come ad esempio l'introduzione clandestina di merci estere nel territorio doganale dell'Unione, l'occultamento di merci allo scopo di sottrarle alla visita doganale ovvero ogni altro intervento di natura artificiosa o fraudolenta, sulle merci o sulla documentazione ad esse riferite;
- porre in essere qualsiasi comportamento idoneo ad influenzare la condotta imparziale del pubblico ufficiale impegnato in attività di verifica della dichiarazione e della documentazione ad essa allegata ovvero di ispezione della merce.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Matrice dei flussi informativi verso OdV
- Sistema di gestione ISO 9001- ISO 45001.

21 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

21.1 Le singole fattispecie di reati presupposto

Premessa

Il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 1841 (da ora D. Lgs. 184/2021) ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 octies.1, rubricato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", che prevede nuovi illeciti amministrativi derivanti appunto dalla commissione di tale neo introdotta tipologia di reati presupposto, composta:

- da fattispecie preesistenti (come l'art. 493 ter C.P. o l'art. 640 ter C.P.) la cui formulazione è stata però modificata dallo stesso D. Lgs. 184/2021;
- da fattispecie di nuova introduzione (art. 493 quater C.P.);
- da fattispecie preesistenti – individuate non singolarmente, con indicazione puntuale dell'articolo di riferimento, ma in quanto appartenenti a talune categorie di delitti previsti dal codice penale – accomunate dal fatto di avere come oggetto materiale "strumenti di pagamento diversi dai contanti":
 - delitti contro la fede pubblica;
 - delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio.

Per la corretta interpretazione del precetto e l'individuazione dell'ambito di applicazione delle nuove disposizioni occorre rifarsi alle definizioni contenute nell'art. 1 dello stesso D. Lgs. 184/2021 e, in primo luogo, a quella di "strumento di pagamento diverso dai contanti", inteso – agli effetti della legge penale – come "un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali".

Tale definizione contiene locuzioni a loro volta definite nello stesso articolo:

«dispositivo, oggetto o record protetto» un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;

«mezzo di scambio digitale» qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e la valuta virtuale;

«valuta virtuale» una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Si aggiunge che – oltre alle fattispecie di reato espressamente indicate all'interno dell'art. 25-octies-1 e successivamente riportate – l'articolo in commento prevede una peculiare clausola di estensione della responsabilità dell'ente: l'art. 25-octies-1 co. 2 D. Lgs. 231/01 stabilisce infatti che l'ente sarà altresì chiamato a rispondere, oltre che dei reati specificamente indicati al comma 1, di "ogni altro delitto contro

la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti”. L’ente sarà punibile ai sensi di questa disposizione “salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente”.

Il Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 137, ha – tra l’altro – inserito il comma 2-bis all’art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001 (ora rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori”), introducendo quale reato presupposto la fattispecie di cui all’art. 512-bis C.P. (“Trasferimento fraudolento di valori”).

Si elencano di seguito le fattispecie contemplate all’art. 25 octies.1 D. Lgs 231/2001.

21.1.1 Art. 493-ter C.P. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.

La norma in commento è posta a tutela, oltre che del patrimonio individuale, anche dell’ordine pubblico economico e della fede pubblica.

Già nella sua formulazione originaria, la disposizione prevedeva tre diverse condotte, tutte caratterizzate dal dolo specifico (costituito dal fine di profitto, per sé o per altri):

(i) l’indebito utilizzo da parte del soggetto non titolare;

(ii) la falsificazione o l’alterazione;

(iii) il possesso, la cessione o l’acquisizione.

Il D. Lgs. 184/2021 ha ampliato l’oggetto materiale di tali condotte: alle “carte di credito o di pagamento” e a “qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi” si è aggiunto “ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti”, secondo la definizione sopra riportata.

Le condotte penalmente rilevanti riguardano l’indebito utilizzo di carte di credito, di pagamento o ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti da parte di un soggetto non titolare. L’utilizzo prescinde dal

possesso materiale dello strumento di pagamento, potendo avvenire anche tramite l'utilizzo di codici e/o informazioni ad esso relativi.

Ulteriori condotte penalmente rilevanti concernono la falsificazione (creazione materiale) o alterazione (modificazione, aggiunta o soppressione anche parziale) di carte di credito, di pagamento o ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, anche ad opera del legittimo titolare della carta o dello strumento di pagamento.

Da ultimo, l'art. 493-ter sanziona il possesso, la cessione o l'acquisizione di carte di credito, di pagamento, strumenti di pagamento diverso dai contanti che abbiano provenienza illecita o che siano stati alterati o falsificati, nonché gli ordini di pagamento prodotti con essi.

21.1.2 Art. 493-quater C.P. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.”

Con l'introduzione di questa nuova fattispecie di reato il legislatore anticipa la tutela della genuinità e del corretto utilizzo degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, anticipando la punibilità a condotte strumentali alla commissione di reati riguardanti tali strumenti. Viene così data compiuta attuazione alla Direttiva (UE) 2019/713, laddove richiede che la protezione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti da frodi e falsificazioni debba prevedere la punizione anche delle condotte criminali che contribuiscono o preparano il terreno all'effettiva utilizzazione fraudolenta dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Al fine del perfezionarsi del reato non è infatti necessario il successivo verificarsi dei reati di falsificazione e di frode aventi ad oggetto gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L'oggetto materiale della condotta può essere tanto hardware quanto un software costruiti principalmente o adattati per conseguire la finalità di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La dottrina individua quali possibili esemplificazioni della fattispecie in commento:

- le prestazioni di servizi di truffe automatizzate, tramite cui vengono forniti (tramite bot di Telegram, Whatsapp e altri strumenti di messaggistica) pagine predefinite destinate a carpire informazioni bancarie;

-il procurarsi i dati necessari per l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti (nome del titolare, indirizzo di fatturazione, numero di conto, codice di sicurezza, etc.) senza necessità di sottrarre il supporto materiale dello stesso;

- programmi finalizzati alla sostituzione di persona (tra cui: SIM swapping, tramite cui l'autore del reato persuade il fornitore di telecomunicazioni ad associare un numero di telefono ad una SIM diversa, fingendo di esserne il legittimo titolare, con l'obiettivo finale di soddisfare il livello telefonico di riconoscimento per l'accesso ai servizi bancari).

La condotta penalmente rilevante consiste nel produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri gli oggetti sopra elencati.

21.1.3 Art. 512-bis C.P. Trasferimento fraudolento di valori³⁷

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il delitto presuppone che il bene, la cui disponibilità si attribuisce fittiziamente a terzi, appartenga al soggetto che intendere eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione o di contrabbando ovvero agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.

Il reato si consuma con la creazione di una situazione di apparenza della titolarità o della disponibilità di denaro o di altro bene, compiuta con le modalità più disparate ed in qualsiasi forma.

Il reato di trasferimento fraudolento di valori richiede il c.d. dolo specifico, ossia l'intenzione dell'autore della condotta di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione del reato di ricettazione, riciclaggio o autoriciclaggio; lo scopo elusivo rappresenta quindi il momento selettivo che qualifica il portato anti-doveroso della condotta.

21.1.4 Art. 640-ter C.P. - Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.

³⁷ Articolo inserito dall'art. 6-ter co. 2 lett. b) D.L. n. 105 del 10.08.2023

L'art. 25 octies.1 D. L.vo 231/01 richiama l'art. 640-ter c.p. solo nell'ipotesi aggravata della realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

La condotta penalmente rilevante ai fini della consumazione di cui all'art. 640-ter C.P. consiste, alternativamente:

- nella modifica del regolare svolgimento del processo di elaborazione e/o di trasmissione di dati realizzato da un sistema informatico o telematico;

- nell'interferenza (diretta o indiretta) in un processo di elaborazione di dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, diversa dalla alterazione del funzionamento.

21.2 Attività sensibili

Con riferimento ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sopra evidenziati, le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte che TRIACCA ha rilevato al suo interno sono:

Attività sensibile	Funzioni coinvolte
Gestione amministrativo-contabile del ciclo attivo e del ciclo passivo	• Direzione • Amministrazione • Terzi incaricati
Gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali	• Direzione • Amministrazione • Terzi incaricati
Gestione delle carte di credito	• Direzione • Amministrazione • Permessi • Commerciale
Controllo di gestione, budget, consuntivi e forecast	• Direzione • Amministrazione • Terzi incaricati
Gestione dei sistemi informativi	• Direzione • Amministrazione • Privacy / Information Technology

21.3 Sistema di controllo

È fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di TRIACCA, dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle contemplate dall'art. 25octies. 1 D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle norme comportamentali elencate, devono essere attuati, oltre ai principi generali del presente Modello e le procedure specifiche, anche i seguenti principi procedurali:

- prevedere e rispettare la segregazione dei ruoli tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla il pagamento;
- assegnare gli strumenti di pagamento diversi dal contante a soggetti determinati;
- fare uso esclusivamente degli strumenti di pagamento diversi dai contanti autorizzati dalla Società e dalla stessa assegnati, con le modalità e nei limiti prescritti dalla Società;
- svolgere attività di controllo sui pagamenti effettuati con strumenti diversi dai contanti, verificando che siano stati rispettati i limiti soggettivi ed oggettivi di utilizzo, nonché la congruenza dei dati contabili.

È fatto espresso divieto ai Destinatari del presente Modello di:

- utilizzare indebitamente, falsificare o alterare strumenti di pagamento diversi dal contante, quali ad esempio carte di credito o di pagamento;
- utilizzare indebitamente, falsificare o alterare ogni altro documento o dispositivo per il prelievo di denaro contante o per l'acquisto di beni o servizi;
- possedere, cedere o acquisire tali strumenti o documenti, di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici destinati ad essere utilizzati per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici o telematici;
- intervenire con qualsiasi modalità, senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi che si trovino all'interno di sistemi informatici o telematici o che comunque siano pertinenti a tali sistemi;
- trasferire denaro, valore monetario o valuta virtuale come effetto delle alterazioni o degli interventi abusivi di cui ai due punti precedenti;
- danneggiare, sottrarre, impossessarsi od appropriarsi di strumenti di pagamento diversi dai contanti, appartenenti ad altri;

- conseguire la disponibilità di strumenti di pagamento diversi dai contanti, appartenenti ad altri, mediante l'uso di violenza, minaccia o inganno nei confronti del titolare o di chi ne aveva comunque la legittima detenzione;
- attribuire fittiziamente la titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità.

Il sistema di controllo in essere nella Società è composto da:

- Modello 231
- Codice Etico
- Sistema disciplinare e sanzionatorio
- Organismo di Vigilanza
- Sistema di Gestione ISO 9001 – ISO 45001

22 ALLEGATI

Costituiscono allegati al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controlli i seguenti documenti:

1. Organigramma
2. Mansionario
3. Codice etico
4. Sistema di gestione qualità ISO 9001
5. Sistema di gestione salute e sicurezza ISO 45001:2018
6. Flussi informativi Vs. l'Organismo di Vigilanza
7. Elenco reati presupposto, sintetico e per esteso, aggiornato al 9.12.2024
8. Determinazioni Organo Amministrativo adozione Modello e nomina OdV
9. Incarico professionale OdV
10. Procedura Whistleblowing